



**Oggetto:**

Analisi del Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006

**(Report A)**

## INDICE

1. <i>Introduzione generale</i> .....	3
2. <i>Il quadro politico e strategico europeo</i> .....	4
3. <i>Il contesto internazionale di riferimento</i> .....	6
4. <i>La valutazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e le ragioni strutturali della nuova disciplina</i> .....	7
5. <i>Gli obiettivi e le linee direttrici del Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	9
6. <i>L'ambito di applicazione e l'impostazione generale del Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	11
7. <i>Il regime di notifica e autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti del Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	12
8. <i>Il regime di obblighi generali di informazione del Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	16
9. <i>La trasmissione e lo scambio di informazioni per via elettronica nel Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	18
10. <i>Le ispezioni degli Stati membri e le sanzioni nel Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	20
11. <i>Il ruolo della Commissione nel Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	22
12. <i>I profili temporali della disciplina del Regolamento (UE) 2024/1157</i> .....	24
<i>Scheda A: Il quadro procedurale generale delle spedizioni di rifiuti</i> .....	26
<i>Scheda B: Il regime di notifica e autorizzazione preventiva scritta</i> .....	28
<i>Scheda C: Il regime degli obblighi generali di informazione</i> .....	31
<i>Scheda D: I profili temporali della disciplina</i> .....	34
<i>Scheda E: Analisi del testo del Regolamento</i> .....	37
<i>Scheda F: Sintesi delle modifiche operative introdotte</i> .....	68

## 1. Introduzione generale

La disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti rappresenta un settore cruciale del diritto ambientale dell'Unione europea ("UE"), in cui convergono esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana, funzionamento del mercato interno, responsabilità internazionale dell'UE e dei suoi Stati membri e costruzione di un modello economico sostenibile fondato sulla circolarità delle risorse. Nel corso degli ultimi decenni, l'incremento dei flussi di rifiuti a livello globale, la trasformazione delle catene di produzione e consumo e la crescente complessità dei materiali hanno imposto un continuo aggiornamento degli strumenti normativi volti a regolare il movimento dei rifiuti oltre frontiera.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>1</sup> aveva rappresentato, al momento della sua adozione, un passo significativo verso l'armonizzazione delle normative europee con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Basilea<sup>2</sup> e dalla decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE") sui movimenti transfrontalieri di rifiuti<sup>3</sup>. Tuttavia, l'evoluzione dei flussi di materiali, l'emergere di nuove tensioni ambientali e la crescente consapevolezza dei rischi connessi alla gestione inadeguata dei rifiuti nei Paesi terzi hanno progressivamente messo in luce limiti strutturali del regime previgente. Le difficoltà operative delle autorità competenti, la persistenza di spedizioni illegali, la mancanza di strumenti digitali uniformi e interoperabili, l'insufficiente capacità di indirizzare le spedizioni verso impianti in grado di garantire una gestione ecologicamente corretta, nonché la necessità di rafforzare la coerenza complessiva del diritto ambientale europeo hanno reso necessaria un'ampia revisione della disciplina vigente.

La Commissione europea, nel quadro degli impegni assunti con il *Green Deal* europeo<sup>4</sup> e con il nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare<sup>5</sup>, ha identificato nella riforma delle norme sulle spedizioni dei rifiuti uno degli strumenti fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia climaticamente neutra, efficiente nell'uso delle risorse e orientata alla chiusura dei cicli materiali. La spedizione transfrontaliera dei rifiuti, infatti, non costituisce soltanto un segmento tecnico della gestione dei rifiuti, ma rappresenta un nodo strategico per la competitività delle imprese, per

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006 (il "**Regolamento (CE) n. 1013/2006**").

<sup>2</sup> Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, GU L 39 del 16.2.1993 ("**Convenzione di Basilea**").

<sup>3</sup> Decisione del 30 marzo 1992 C(92)39-FINAL, così come successivamente modificata.

<sup>4</sup> Il processo regolatorio del *Green Deal* europeo ha avuto avvio con Commissione, 'Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Il Green Deal europeo' COM/2019/640 final.

<sup>5</sup> Commissione, 'Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva', COM/2020/98 final.

l'equilibrio degli impianti di trattamento sul territorio europeo e per la prevenzione delle esternalizzazioni degli impatti ambientali verso Paesi extra-UE.

In questo quadro si colloca l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024 (il **"Regolamento"** o il **"Regolamento (UE) 2024/1157"**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024<sup>6</sup>, che abroga integralmente il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e introduce una disciplina profondamente rinnovata, fondata su un rafforzamento dei presidi ambientali, su un miglioramento della tracciabilità delle spedizioni, su una decisa innovazione digitale attraverso l'istituzione di un sistema elettronico centralizzato per lo scambio dei dati e sulla chiara volontà di ridurre in modo significativo la dipendenza dell'Unione dal conferimento dei rifiuti a Paesi terzi con *standard* ambientali più deboli.

La presente relazione si propone di:

- (i) ricostruire il contesto politico, giuridico e internazionale in cui il nuovo Regolamento si inserisce;
- (ii) analizzare in modo sistematico la struttura, gli obiettivi e i contenuti della disciplina introdotta nel 2024;
- (iii) evidenziare le differenze concettuali e operative rispetto al regime previgente;
- (iv) offrire una lettura organica delle principali innovazioni, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure e ai nuovi obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti.

L'esposizione seguirà una metodologia di carattere descrittivo-analitico, privilegiando un approccio che consenta di comprendere non solo la lettera delle disposizioni, ma anche la loro *ratio*, la loro collocazione sistematica e le implicazioni che esse determinano nei processi amministrativi e nelle pratiche operative degli operatori economici e delle autorità competenti.

Con questa impostazione, la relazione mira a costituire uno strumento informativo e interpretativo utile sia per gli operatori istituzionali sia per i soggetti privati coinvolti nelle spedizioni, collocandosi nel solco delle esigenze di aggiornamento e preparazione al nuovo quadro regolatorio europeo.

## 2. Il quadro politico e strategico europeo

La riforma della disciplina europea sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti si inserisce in un contesto politico caratterizzato da una profonda revisione delle priorità ambientali dell'Unione. Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti è stata progressivamente ricondotta entro una visione ampia

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, GU L, 2024/1157, del 30.4.2024.

della transizione ecologica, nella quale la regolazione dei flussi materiali non rappresenta più un ambito tecnico circoscritto, ma una componente strutturale delle politiche climatiche, industriali ed economiche dell'Unione. Il Regolamento (UE) 2024/1157 prende forma all'interno di questa nuova prospettiva e ne riflette gli indirizzi di fondo.

Con il *Green Deal* europeo, la Commissione ha definito una strategia che mira a trasformare l'economia dell'Unione secondo criteri di sostenibilità ed efficienza nell'uso delle risorse, alla luce del raggiungimento del macro-obiettivo della neutralità climatica. In tale quadro, la disciplina dei rifiuti non è più considerata un segmento residuale dell'azione ambientale, ma uno dei luoghi nei quali la transizione deve realizzarsi in modo concreto. I rifiuti, infatti, non rappresentano soltanto un potenziale vettore di pressione ambientale, ma costituiscono anche una risorsa materiale la cui gestione incide sulla capacità dell'Unione di ridurre il ricorso alle materie prime, migliorare l'efficienza dei cicli produttivi e contenere gli impatti globali dell'uso delle risorse. La regolazione delle spedizioni si colloca dunque in questa traiettoria, assumendo la funzione di garantire che i movimenti transfrontalieri siano compatibili con gli statuiti valori e obiettivi ambientali.

Parallelamente, il nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare ha sottolineato come la circolarità non possa essere perseguita efficacemente senza una governance più attenta della movimentazione dei rifiuti. La Commissione ha sottolineato come il recupero e il riciclaggio richiedano condizioni che permettano ai rifiuti di essere gestiti in impianti in grado di garantire standard elevati di tutela ambientale e di valorizzazione. A ciò si affianca la constatazione che l'esportazione verso Paesi terzi può comportare rischi significativi laddove i sistemi di gestione non siano adeguati. Tali esportazioni, oltre a sottrarre all'Unione materiali recuperabili, possono generare impatti che l'ordinamento europeo non è in grado di controllare. Anche in questo senso, la riforma del regime delle spedizioni risponde all'esigenza di assicurare che i flussi di rifiuti siano coerenti con gli obiettivi più ampi della circolarità.

A questa dimensione si aggiunge la particolare attenzione dedicata ai rifiuti plastici. La crisi dei mercati internazionali della plastica e le evidenze relative a trattamenti non conformi in diversi Paesi di destinazione hanno spinto l'Unione a rafforzare il controllo sulle esportazioni e a limitarne in modo significativo l'ammissibilità, soprattutto verso Stati che non aderiscono ai sistemi di cooperazione dell'OCSE. Il nuovo Regolamento recepisce e sviluppa tali orientamenti, collocando la questione della plastica al centro della riforma e configurandola come ambito prioritario di intervento.

Il Regolamento si innesta inoltre sulla legislazione generale in materia di rifiuti, che fornisce il riferimento concettuale di base per l'intero sistema europeo. La direttiva quadro 2008/98/CE, che dispone la gerarchia dei rifiuti e il principio della tutela della salute e dell'ambiente, costituisce lo sfondo sul quale si sviluppa la disciplina delle spedizioni. Quest'ultima, tuttavia, conserva una funzione distinta in quanto non si occupa di definire le modalità di trattamento, ma regola la legittimità stessa del trasferimento dei rifiuti attraverso le frontiere, assicurando che tale trasferimento avvenga in condizioni coerenti con il sistema generale.

La revisione legislativa trae origine anche dalla valutazione del regolamento previgente, il quale, pur avendo contribuito alla tutela ambientale, presentava criticità crescenti. Le difficoltà nell'applicazione uniforme, la diffusione di spedizioni illegali, la mancanza di strumenti informativi adeguati e la frammentazione delle prassi amministrative sono elementi che hanno dimostrato la necessità di un intervento più profondo, capace di coniugare esigenze di controllo, maggiore trasparenza e modernizzazione tecnologica. L'introduzione di un sistema elettronico europeo per lo scambio dei dati va letta esattamente in questa direzione, costituendo un elemento strutturale volto a garantire la tracciabilità e a facilitare la cooperazione amministrativa nell'intero territorio dell'Unione.

Infine, bisogna evidenziare come la riforma costituisca l'esito di un processo politico articolato tra le diverse istituzioni europee, nel quale la dimensione ambientale, quella economica e quella sociale convergono nel definire un quadro normativo che ambisce a ridurre i rischi ambientali, migliorare il controllo dei flussi e assicurare un allineamento coerente con gli obiettivi generali dell'azione europea per il clima e per l'economia circolare.

### 3. Il contesto internazionale di riferimento

La disciplina europea delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti non può essere compresa se non nella sua relazione con il quadro internazionale che da tempo regola i movimenti di rifiuti pericolosi e, più in generale, le interazioni tra Stati in materia di gestione ambientale. L'Unione europea ha aderito, negli anni, a un insieme di accordi che attribuiscono contenuto e limiti alla sua azione normativa in materia e il nuovo Regolamento del 2024 si colloca espressamente quale strumento attraverso il quale tali accordi vengono attuati in modo uniforme nel diritto dell'Unione. La cornice internazionale, pertanto, non costituisce un semplice sfondo politico, ma funge da fondamento giuridico e da parametro interpretativo della disciplina vigente.

Il quadro internazionale di riferimento della disciplina europea delle spedizioni di rifiuti è individuato, in primo luogo, nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Il Regolamento (UE) 2024/1157 si pone espressamente come strumento di attuazione, nell'ordinamento dell'Unione, degli obblighi derivanti da tale Convenzione, assicurandone l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

A tale cornice si affianca l'emendamento alla Convenzione di Basilea che introduce il divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi dai Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE verso Paesi ai quali tale decisione non si applica. Il Regolamento del 2024 recepisce tale divieto nel diritto dell'Unione, prevedendo che le esportazioni verso Paesi terzi non rientranti nell'ambito di applicazione della decisione OCSE non siano consentite.

Un ulteriore riferimento internazionale rilevante è costituito dalla decisione dell'OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero. Il Regolamento distingue, in

modo coerente con tale decisione, tra spedizioni dirette verso Paesi ai quali essa si applica e spedizioni dirette verso Paesi terzi, prevedendo regimi giuridici differenti in funzione del quadro internazionale di riferimento.

Nel loro insieme, questi strumenti internazionali contribuiscono a definire la struttura del regolamento europeo, incidendo sulle procedure applicabili alle spedizioni, sui limiti alle esportazioni e sulla distinzione tra diverse categorie di Paesi di destinazione. Il Regolamento (UE) 2024/1157 si inserisce pertanto in un sistema normativo multilivello, nel quale il diritto dell'Unione opera in coordinamento con gli obblighi internazionali assunti, assicurandone l'attuazione attraverso un quadro giuridico unitario.

La disciplina europea, inoltre, si colloca più in generale nel solco degli impegni globali assunti dall'Unione in materia di sostenibilità ambientale e protezione del clima. Gli obiettivi internazionali di riduzione dell'inquinamento, di prevenzione della gestione illecita dei rifiuti e di rafforzamento delle capacità di controllo lungo le catene globali del valore trovano espressione nelle scelte del nuovo Regolamento, che mira a evitare che i rifiuti generati nell'Unione possano contribuire, attraverso esportazioni non controllate, a pressioni ambientali in aree del mondo dove i sistemi di vigilanza sono meno robusti. La disciplina delle esportazioni di rifiuti plastici rappresenta, in questo senso, un esempio emblematico, poiché riflette direttamente le preoccupazioni della comunità internazionale circa l'impatto globale dell'inquinamento da plastica e la necessità di limitarne la dispersione attraverso trasferimenti non adeguatamente regolati.

Il complesso di questi riferimenti internazionali determina la struttura stessa del Regolamento. Le procedure di notifica, i limiti alle esportazioni, la distinzione tra Paesi ai quali si applica o non si applica la decisione OCSE, nonché i requisiti tecnici richiesti agli impianti di Paesi terzi destinatari dei rifiuti, sono tutti elementi che derivano dal quadro internazionale vigente o che trovano in esso la propria giustificazione. L'Unione, nel recepire tali obblighi, persegue l'obiettivo di garantire la coerenza tra il proprio ordinamento interno e le regole multilaterali, rafforzando al contempo la capacità di controllo degli Stati membri e la responsabilità collettiva verso l'ambiente globale. In questa prospettiva, il Regolamento non rappresenta soltanto un atto di diritto derivato dell'Unione, ma anche uno strumento di attuazione del diritto internazionale e di contributo dell'Unione stessa alla governance mondiale dei rifiuti. Esso si colloca così all'interno di un sistema multilivello nel quale norme europee e impegni internazionali si intrecciano, determinando un quadro regolatorio che mira a prevenire i rischi ambientali, a garantire la tracciabilità dei flussi e a promuovere un approccio responsabile ai movimenti transfrontalieri dei rifiuti.

#### 4. La valutazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e le ragioni strutturali della nuova disciplina

La riforma introdotta con il Regolamento (UE) 2024/1157 si fonda non solo sul mutato quadro delle priorità politiche e ambientali dell'Unione, ma anche sulle valutazioni condotte in merito all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e sull'esperienza applicativa maturata nel corso della sua vigenza. Quest'ultimo ha rappresentato per quasi due decenni il principale strumento normativo dell'Unione per disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, fornendo una base giuridica uniforme per l'attuazione degli obblighi internazionali e per il controllo dei flussi di rifiuti tra Stati membri e verso Paesi terzi. Tuttavia, nel tempo sono emersi limiti strutturali che hanno reso necessaria una revisione complessiva della disciplina.

Le analisi svolte dalla Commissione e il confronto con le autorità competenti degli Stati membri hanno evidenziato come il Regolamento del 2006 abbia contribuito in modo significativo alla protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare attraverso l'introduzione di procedure comuni di notifica e autorizzazione conformi alla Convenzione di Basilea. Tali procedure hanno consentito di rafforzare il controllo sui movimenti transfrontalieri di rifiuti, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, e di ridurre il rischio di trattamenti non conformi nei Paesi di destinazione. Al tempo stesso, è emerso che l'impianto normativo originario non era più pienamente adeguato a fronteggiare le condizioni operative e istituzionali evolute nel frattempo.

Un'ulteriore criticità emersa dalle valutazioni e dalla prassi riguardava la persistenza di spedizioni illegali o non conformi. Nonostante il sistema procedurale previsto dal Regolamento del 2006, le autorità competenti hanno riscontrato difficoltà nel contrastare pratiche elusive, anche a causa della limitata capacità di monitorare i flussi in modo coordinato e tempestivo. In questo contesto, particolare attenzione è stata rivolta alle esportazioni verso Paesi terzi, in relazione alle quali sono state segnalate problematiche connesse alla verifica delle condizioni di trattamento dei rifiuti, soprattutto per alcune tipologie di rifiuti che hanno assunto crescente rilevanza nel dibattito europeo.

Le valutazioni hanno inoltre messo in luce i limiti di un sistema fondato prevalentemente su scambi documentali tradizionali. L'assenza di strumenti informativi digitali comuni e di una piattaforma centralizzata per la gestione delle informazioni ha ostacolato la tracciabilità delle spedizioni, il coordinamento tra le autorità degli Stati membri e lo sviluppo di attività di controllo basate su dati integrati. Tale impostazione si è rivelata sempre meno adeguata in un contesto caratterizzato da un aumento dei volumi di dati e da una crescente esigenza di cooperazione amministrativa a livello dell'Unione.

Accanto a queste criticità di carattere operativo, è emersa l'esigenza di rendere la disciplina delle spedizioni maggiormente coerente con l'evoluzione del quadro strategico dell'Unione, in particolare con gli obiettivi delineati dal Green Deal europeo e dal nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare. Il Regolamento del 2006 era stato concepito in un contesto nel quale tali obiettivi non erano ancora pienamente integrati nelle politiche dell'Unione, rendendo necessario un aggiornamento della disciplina al fine di assicurarne la coerenza con le nuove priorità ambientali e climatiche.

Un ulteriore elemento che ha contribuito alla decisione di procedere a una riforma organica della disciplina è emerso dalle valutazioni complessive sull'attuazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006, che hanno evidenziato la presenza di criticità e lacune tali da rendere necessario un intervento normativo di più ampia portata. Nel corso del tempo, il quadro regolatorio si è infatti arricchito di disposizioni aggiuntive e modifiche successive, con l'effetto di aumentare la complessità complessiva della disciplina e di incidere sulla chiarezza del sistema. La scelta di sostituire il regolamento previgente con un nuovo testo unitario risponde pertanto anche all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare la normativa sulle spedizioni di rifiuti, al fine di migliorarne l'attuazione da parte delle autorità competenti e la chiarezza per gli operatori.

Questi elementi hanno condotto all'adozione del Regolamento (UE) 2024/1157 come risposta a un insieme articolato di criticità di natura strutturale e applicativa. La nuova disciplina si propone di fornire un quadro normativo più coerente, aggiornato e idoneo a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana, in linea con l'evoluzione delle politiche dell'Unione e con le esigenze emerse dall'esperienza applicativa del regime previgente.

## 5. Gli obiettivi e le linee direttrici del Regolamento (UE) 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157 nasce con l'intento di riformare in modo organico il sistema europeo delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, orientandolo verso una maggiore coerenza con gli obiettivi ambientali, climatici ed economici dell'Unione. Gli obiettivi esplicitati nei considerando iniziali e riflessi nella struttura stessa del Regolamento costituiscono la guida interpretativa principale del nuovo testo e ne definiscono l'identità normativa. Essi non rappresentano un semplice adeguamento tecnico a mutate condizioni operative, ma delineano un vero e proprio riposizionamento del ruolo che la disciplina delle spedizioni è chiamata a svolgere nell'evoluzione complessiva del diritto ambientale europeo.

Il primo obiettivo dichiarato riguarda la protezione dell'ambiente e della salute umana. Il Regolamento afferma, in apertura, che le spedizioni di rifiuti possono determinare impatti negativi significativi nei luoghi di destinazione se non sono adeguatamente controllate e individuate, pertanto, nella prevenzione di tali rischi la ragione primaria dell'intervento normativo. La disciplina mira ad assicurare che i rifiuti, una volta spediti, siano trattati in condizioni appropriate e conformi agli standard riconosciuti a livello europeo e internazionale, evitando che le differenze nei livelli di tutela tra Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi si traducano in pericoli ambientali.

L'obiettivo di protezione si accompagna a una seconda finalità, che consiste nel contribuire alla neutralità climatica e nel favorire la realizzazione dell'economia circolare. Nei considerando viene sottolineato come le spedizioni di rifiuti possano svolgere un ruolo positivo, qualora siano orientate verso operazioni di recupero e riciclaggio che consentano di reinserire le risorse nel sistema produttivo. Il Regolamento intende facilitare tali spedizioni quando esse contribuiscono alla

valorizzazione materiale dei rifiuti, purché effettuate in condizioni che garantiscano un trattamento ambientalmente corretto. In questo senso, la disciplina mira a eliminare ostacoli inutili alle spedizioni intra-UE destinate al recupero, riconoscendo che la mobilità dei rifiuti, all'interno di un contesto regolatorio comune, può costituire uno degli strumenti per rafforzare la circolarità delle risorse.

Una linea direttrice di particolare rilievo riguarda il contrasto alle spedizioni illegali. La Commissione riconosce che tali spedizioni comportano rischi sia ambientali sia economici e minano la solidità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti. Il Regolamento mira quindi a rafforzare gli strumenti di controllo, armonizzando le procedure di vigilanza e introducendo meccanismi che permettano una cooperazione più efficace tra Stati membri. L'introduzione di un sistema elettronico centralizzato, in questo senso, non costituisce soltanto un'innovazione tecnica, ma uno strumento essenziale per aumentare la trasparenza dei flussi e per individuare tempestivamente eventuali irregolarità. La digitalizzazione delle procedure costituisce pertanto uno degli assi portanti del nuovo quadro normativo, poiché consente di superare le difficoltà del precedente sistema, basato su documentazione cartacea e su pratiche che variavano in modo significativo da uno Stato membro all'altro.

Un'ulteriore linea direttrice del Regolamento (UE) 2024/1157 riguarda la ridefinizione della disciplina delle esportazioni di rifiuti verso Paesi terzi. Nei considerando emerge con chiarezza l'esigenza di rafforzare il controllo su tali flussi, alla luce delle criticità riscontrate negli anni precedenti in relazione al trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione. Il Regolamento prende atto del fatto che le esportazioni possono comportare rischi ambientali significativi quando i rifiuti sono destinati a Paesi nei quali non sono garantite condizioni di gestione conformi agli standard internazionali, e orienta pertanto la disciplina verso un approccio più restrittivo e selettivo. In questa prospettiva, la distinzione tra Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE e Paesi terzi assume un rilievo centrale, poiché consente di modulare il regime delle esportazioni in funzione delle garanzie offerte dai sistemi di controllo e dagli impianti di trattamento dei Paesi di destinazione.

Accanto a questa dimensione esterna, il Regolamento individua come obiettivo trasversale il rafforzamento dell'uniformità applicativa della disciplina all'interno dell'Unione. Dall'esperienza maturata sotto il vigore del Regolamento del 2006 era emersa la difficoltà di assicurare un livello omogeneo di controllo e di tutela nei diversi Stati membri, a causa di differenze nelle prassi amministrative, nelle modalità di vigilanza e nelle capacità operative delle autorità competenti. Il nuovo Regolamento si orienta pertanto verso un modello che valorizza la cooperazione amministrativa e lo scambio strutturato di informazioni, con l'intento di ridurre le divergenze applicative e di rafforzare la coerenza complessiva del sistema. L'obiettivo non è soltanto quello di migliorare l'efficacia dei controlli, ma anche di garantire condizioni più prevedibili e uniformi per gli operatori, evitando che differenze nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno o sul livello di protezione ambientale assicurato.

Questi obiettivi delineano un sistema che ambisce a coniugare tutela ambientale, efficienza amministrativa e mercato interno. Il Regolamento non si limita a gestire la movimentazione dei rifiuti, ma intende collocarla all'interno di una strategia più ampia, nella quale la circolarità delle risorse, la protezione dell'ambiente e la cooperazione costituiscono dimensioni inscindibili di un'unica politica.

## 6. L'ambito di applicazione e l'impostazione generale del Regolamento (UE) 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157 definisce in modo puntuale il proprio ambito di applicazione, introducendo al contempo l'impostazione generale della disciplina che riflette gli obiettivi e le linee direttrici analizzate nel paragrafo precedente. L'individuazione del campo di applicazione non si limita a delimitare l'oggetto materiale della disciplina, ma consente di mettere in luce la logica complessiva con cui il legislatore ha inteso riorganizzare il regime delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, offrendo una chiave di lettura utile per comprendere la portata applicativa delle singole disposizioni.

Un primo elemento qualificante dell'impostazione generale del Regolamento è rappresentato dalla conferma della natura direttamente applicabile della disciplina. Come già avvenuto con il Regolamento del 2006, il legislatore europeo ha optato per uno strumento che non richiede recepimento negli ordinamenti nazionali, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle regole in tutti gli Stati membri. Tale scelta assume particolare rilievo nel nuovo contesto normativo, alla luce delle difficoltà applicative emerse in passato e dell'esigenza, richiamata nei documenti preparatori e riflessa nella struttura del Regolamento, di favorire una maggiore coerenza nell'attuazione della disciplina delle spedizioni di rifiuti. L'ambito di applicazione del Regolamento deve quindi essere letto anche alla luce di questa esigenza di uniformità, che costituisce uno dei presupposti dell'impianto normativo.

Dal punto di vista del profilo oggettivo, il Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti, intese come movimenti di rifiuti destinati a essere trasportati da uno Stato a un altro, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e Paesi terzi, prevedendo inoltre alcuni casi tassativi di esclusione dalla disciplina. Tale delimitazione si colloca in continuità con il Regolamento del 2006 quanto all'oggetto della disciplina. Tuttavia, nel nuovo Regolamento il collegamento tra la spedizione e le condizioni di trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione risulta rafforzato e reso più strutturale. La legittimità delle spedizioni è infatti valutata in modo più diretto anche alla luce delle modalità di gestione e delle capacità degli impianti di destinazione, in coerenza con l'obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Dal punto di vista territoriale, il Regolamento include espressamente nel proprio ambito le spedizioni di rifiuti tra Stati membri, anche quando vi sia transito attraverso Paesi terzi, nonché le spedizioni importate nell'Unione da Paesi terzi e quelle esportate dall'Unione verso Paesi terzi. In

tal modo, la disciplina copre sia la dimensione interna del mercato dell'Unione sia i movimenti connessi ai flussi extra-UE, rispetto ai quali i considerando richiamano l'esigenza di prevenire impatti negativi nei luoghi di destinazione. Coerentemente con questa impostazione, il Regolamento non prevede un regime unico per tutte le spedizioni, ma articola procedure e controlli in modo distinto in funzione della dimensione territoriale della spedizione, secondo quanto previsto dalle diverse disposizioni del testo normativo.

Dal confronto tra l'impostazione presente nel Regolamento (CE) n. 1013/2006 e quella del Regolamento (UE) 2024/1157 emerge un'evoluzione nelle tecniche di regolazione adottate dal legislatore europeo per disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Un primo profilo riguarda il grado e la tipologia di proceduralizzazione della disciplina. Mentre nel quadro previgente la struttura della disciplina era fortemente incentrata sulla sequenza procedurale degli obblighi, nel nuovo sistema nel quale l'adempimento formale si inserisce all'interno di una valutazione sostanziale più ampia. Un secondo profilo attiene alla funzione attribuita all'uso dei divieti. Mentre nel Regolamento del 2006 le limitazioni operative costituivano elementi circoscritti, nel Regolamento del 2024 divieti assumono una funzione più centrale nella costruzione della disciplina. Un terzo profilo riguarda il ruolo assegnato alle autorità competenti. Nel sistema delineato dal Regolamento del 2006, l'intervento delle autorità era prevalentemente orientato alla gestione delle procedure di notifica e alla verifica della regolarità documentale. Nel Regolamento (UE) 2024/1157, tale ruolo viene riformulato, attribuendo alle autorità una funzione più incisiva nella valutazione delle condizioni sostanziali connesse alle spedizioni, concorrendo in tal modo l'attività amministrativa più direttamente alla realizzazione degli obiettivi di tutela perseguiti dalla disciplina. In questa prospettiva si inserisce il principio della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, che il Regolamento enuncia in termini orizzontali e trasversali. Il Capo I del titolo dedicato alla gestione ecologicamente corretta stabilisce infatti che il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e ogni altra impresa coinvolta nella spedizione o nel successivo recupero o smaltimento sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari affinché i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e nelle fasi successive di trattamento. Con riferimento alle esportazioni di rifiuti, il Regolamento precisa inoltre che la gestione può ritenersi ecologicamente corretta solo qualora sia dimostrabile che il recupero o lo smaltimento, inclusa la gestione dei rifiuti residui, avvengano nel rispetto di obblighi di tutela della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti dalla normativa dell'Unione, valutati sulla base di un livello di protezione analogo e con riferimento alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e agli orientamenti internazionali richiamati.

## 7. Il regime di notifica e autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti del Regolamento (UE) 2024/1157

Nel nuovo Regolamento, la disciplina delle spedizioni soggette a notifica e autorizzazione preventive scritte è costruita come un sistema unitario nel quale divieti, condizioni sostanziali e obblighi procedurali concorrono a definire in modo puntuale quando una spedizione possa essere considerata legittima. Il punto di partenza è rappresentato dalla distinzione tra spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Per le prime, il Regolamento enuncia un divieto generale delle spedizioni, consentendole esclusivamente a condizione che sia inoltrata una notifica e che stata rilasciata un'autorizzazione conforme alle condizioni espressamente previste. Per le seconde, la disciplina individua una serie di categorie di rifiuti per le quali la spedizione è subordinata alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, delineando così un regime selettivo fondato sulla tipologia dei rifiuti e sulle caratteristiche delle miscele, sulle contaminazioni e sulla presenza di sostanze persistenti inquinanti. In questo quadro, particolare attenzione è riservata ai rifiuti urbani non differenziati, per i quali il Regolamento stabilisce che le spedizioni destinate al recupero siano soggette alla procedura di notifica, mentre quelle destinate allo smaltimento restano vietate.

Su questa base si innesta la disciplina della notifica preventiva scritta, che costituisce l'asse portante dell'intero sistema procedurale. La notifica è configurata come un atto complesso, indirizzato a tutte le autorità competenti interessate, e accompagnato da una documentazione articolata che comprende il documento di notifica e il documento di movimento. Il regolamento definisce con precisione le informazioni e la documentazione che devono essere fornite, rinviando agli allegati pertinenti e prevedendo la possibilità per le autorità competenti di richiedere integrazioni ulteriori. La correttezza formale della notifica assume rilievo giuridico autonomo, poiché il regolamento distingue tra il momento in cui la notifica è considerata debitamente compilata e quello in cui essa è ritenuta debitamente completata, collegando tali valutazioni all'accertamento da parte delle autorità competenti della completezza e sufficienza delle informazioni fornite.

All'interno della notifica confluiscono anche altri elementi essenziali del sistema, quali il contratto tra notificatore e destinatario e la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. Il contratto è concepito come uno strumento giuridico che accompagna la spedizione per tutta la sua durata, dalla notifica fino al rilascio dei certificati attestanti il completamento del recupero o dello smaltimento. Esso deve contenere informazioni coerenti con la notifica e incorpora obblighi specifici a carico delle parti coinvolte, tra cui l'impegno del notificatore a riprendere i rifiuti o ad assicurarne un trattamento alternativo nei casi previsti e l'obbligo, per l'impianto, di attestare l'avvenuta gestione dei rifiuti in conformità alle autorizzazioni rilasciate. In presenza di operazioni intermedie di recupero o smaltimento, il contratto è ulteriormente rafforzato mediante l'inserimento di obblighi aggiuntivi relativi alla produzione di certificazioni da parte degli impianti che effettuano le operazioni finali.

La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente svolge una funzione di copertura dei costi connessi alla spedizione e al trattamento dei rifiuti, includendo le spese di trasporto, di recupero o smaltimento e di deposito temporaneo. Essa è strettamente collegata alle ipotesi in cui la spedizione o il trattamento non possano essere portati a termine come previsto o si configurino come illegali,

ed è soggetta all'approvazione dell'autorità competente di spedizione quanto a forma, contenuto e importo. Il regolamento disciplina anche le condizioni di efficacia e di svincolo della garanzia, nonché le ipotesi particolari legate a recuperi o smaltimenti intermedi e alle notifiche generali, prevedendo infine la possibilità di un intervento della Commissione volto a stabilire criteri armonizzati e basati sul rischio per il calcolo dell'importo.

Il dialogo procedurale tra notificatore e autorità competenti è scandito da una disciplina dettagliata delle richieste di informazioni e documenti e dei relativi termini. Le autorità possono richiedere integrazioni quando ritengano che la notifica non sia conforme ai requisiti previsti, entro termini prestabiliti e con un numero limitato di richieste ulteriori. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza delle informazioni fornite può condurre alla decisione di considerare la notifica non valida e di non procedere oltre nel suo esame, con obblighi di comunicazione al notificatore e alle altre autorità interessate. Parallelamente, il regolamento impone alle autorità di fornire spiegazioni motivate in caso di inerzia oltre i termini previsti, rafforzando così la trasparenza procedurale.

La fase decisoria è disciplinata attraverso una scansione temporale precisa, al termine della quale le autorità competenti devono adottare una decisione motivata di autorizzazione, eventualmente subordinata a condizioni, di sollevamento di obiezioni o di diniego. Il sistema contempla anche l'autorizzazione tacita delle autorità di transito in assenza di obiezioni entro il termine stabilito e regola la durata delle autorizzazioni, il periodo entro il quale la spedizione deve essere effettuata e il termine per il completamento del recupero o dello smaltimento. La possibilità di revoca dell'autorizzazione è tipizzata in una serie di ipotesi che riguardano, tra l'altro, la non conformità dei rifiuti, il mancato rispetto delle condizioni imposte, la cessazione della garanzia finanziaria o la risoluzione del contratto, con la conseguente applicazione delle disposizioni previste per la gestione dei casi di mancato completamento o di spedizione illegale.

All'interno di questo impianto, il regolamento distingue in modo netto il regime delle spedizioni destinate allo smaltimento da quello delle spedizioni destinate al recupero. Per lo smaltimento, l'autorizzazione è subordinata al soddisfacimento cumulativo di una serie di condizioni che riguardano, tra l'altro, la dimostrazione dell'impossibilità di recupero o della necessità di smaltimento, la non fattibilità tecnica ed economica dello smaltimento nel paese di produzione, la conformità alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, nonché l'assenza di precedenti condanne o violazioni ripetute e il rispetto delle norme tecniche e delle migliori tecniche disponibili. Per il recupero, invece, il regolamento individua un elenco tassativo di motivi sui quali le autorità competenti possono fondare obiezioni motivate, limitando ulteriormente i motivi invocabili dalle autorità di transito e disciplinando gli effetti delle obiezioni non risolte entro i termini previsti.

La disciplina si completa con la previsione della notifica generale, che consente di ricomprendere più spedizioni in un'unica procedura quando ricorrano condizioni di omogeneità dei rifiuti, identità del destinatario e dell'impianto e coincidenza dei paesi di transito e dei tragitti. Anche in questo caso, il regolamento mantiene la possibilità per le autorità competenti di richiedere informazioni e

documenti aggiuntivi, assicurando che la semplificazione procedurale non comporti una riduzione delle garanzie sostanziali previste dal sistema.

Le autorità competenti e gli operatori coinvolti nelle spedizioni soggette a notifica sono tenuti a conservare, all'interno dell'Unione, tutte le informazioni e i documenti scambiati per un periodo minimo di cinque anni, calcolato a partire dal rilascio dei certificati di recupero pertinenti. Un analogo obbligo quinquennale è previsto per le spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione, con decorrenza dal rilascio del certificato di avvenuto recupero. Anche per le spedizioni illegali, la normativa impone alle autorità competenti un obbligo di conservazione di durata equivalente, collegato al completamento delle operazioni di ripresa o di recupero o smaltimento alternativi.

Sul versante della trasparenza, il regolamento attribuisce alla Commissione il compito di pubblicare, tramite il proprio sito web, informazioni relative sia alle notifiche delle spedizioni sia alle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione elencate nell'allegato XII. Tali informazioni sono estratte dal sistema centrale elettronico e aggiornate con cadenza mensile, delineando un quadro di accesso pubblico ai dati che si affianca alle funzioni di controllo e applicazione della normativa.

Dopo aver disciplinato le condizioni e le procedure per l'autorizzazione delle spedizioni, il Regolamento (UE) 2024/1157 chiarisce il perimetro di intervento pubblico in relazione alle fasi successive, introducendo un insieme coordinato di disposizioni che riguardano tanto la qualificazione preventiva degli impianti quanto l'esecuzione concreta delle operazioni di recupero o smaltimento. In tal senso, l'attenzione del legislatore si sposta dal momento autorizzatorio iniziale e si proietta sull'intero svolgimento della spedizione e sul trattamento finale dei rifiuti.

In questa prospettiva si colloca il regime di autorizzazione preventiva degli impianti di recupero, che consente alle autorità competenti di valutare ex ante l'idoneità strutturale e gestionale degli impianti a ricevere rifiuti oggetto di spedizione. La valutazione è fondata su un quadro informativo particolarmente ampio, che comprende non solo i titoli autorizzativi dell'impianto, ma anche le tecnologie utilizzate, le tipologie e i quantitativi di rifiuti trattabili, la gestione dei rifiuti residui e l'assenza di precedenti rilevanti in materia di illeciti ambientali. L'autorizzazione, rilasciata per un periodo determinato e soggetta a verifiche periodiche, può essere revocata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. La presenza di impianti titolari di autorizzazione preventiva incide anche sull'assetto procedurale delle spedizioni, consentendo una riduzione dei termini decisionali per le notifiche che li riguardano.

Accanto alla qualificazione degli impianti, il regolamento disciplina in modo puntuale le spedizioni destinate a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento. In tali ipotesi, la notifica deve ricomprendere tutti gli impianti coinvolti nelle operazioni successive, rendendo trasparente l'intera catena di trattamento. Gli impianti che effettuano operazioni intermedie sono tenuti a confermare la ricezione dei rifiuti e a rilasciare certificazioni attestanti l'avvenuto trattamento, nonché a trasmettere le attestazioni relative alle operazioni successive di recupero o smaltimento. Qualora i rifiuti siano trasferiti a un impianto situato in un altro Stato membro o in un paese terzo per una

fase successiva del trattamento, è richiesto l'avvio di una nuova procedura di notifica, a conferma del principio secondo cui ogni passaggio rilevante della gestione dei rifiuti deve essere autonomamente valutato dalle autorità competenti.

Il regolamento interviene inoltre sulla fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, imponendo obblighi stringenti in materia di documentazione, tracciabilità e comunicazione. I documenti di notifica e di movimento devono essere compilati e resi disponibili, anche per via elettronica, durante l'intero trasporto, così da consentire alle autorità competenti e agli organi di controllo di accedere in tempo reale alle informazioni essenziali sulla spedizione. L'impianto di destinazione è tenuto a confermare la ricezione dei rifiuti e a rilasciare, entro termini prestabiliti, una certificazione attestante l'avvenuto recupero o smaltimento, rafforzando la continuità tra il controllo sulla spedizione e quello sull'esito finale delle operazioni.

Infine, la disciplina affronta espressamente il tema delle modifiche sopravvenute alle condizioni autorizzate. Le variazioni essenziali rispetto a quanto originariamente notificato, quali quelle relative ai quantitativi, ai tragitti, ai vettori o alle tempistiche, devono essere comunicate alle autorità competenti e possono comportare la necessità di una nuova notifica. In presenza di modifiche rilevanti, la spedizione non può essere avviata o deve essere interrotta fino a quando non sia chiarito se occorra un nuovo procedimento autorizzatorio.

#### 8. Il regime di obblighi generali di informazione del Regolamento (UE) 2024/1157

Le spedizioni di rifiuti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono disciplinate dal regolamento attraverso il regime di obblighi generali di informazione.

Sotto il profilo soggettivo, la normativa limita la possibilità di organizzare tali spedizioni ai soli soggetti che, rientrando nella categoria di 'persona che organizza la spedizione' diverse dal produttore iniziale, risultino autorizzati o registrati conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE. In tal modo, il Regolamento collega in modo diretto il regime delle spedizioni transfrontaliere alla disciplina interna delle autorizzazioni e registrazioni in materia di gestione dei rifiuti, escludendo che operatori privi di un titolo abilitativo possano fungere da organizzatori della spedizione. Un analogo requisito è imposto con riferimento all'impianto di destinazione, che deve essere un impianto di recupero autorizzato o registrato ai sensi della medesima direttiva e che è tenuto a fornire prova di tale *status* prima dell'avvio della spedizione.

Il fulcro del sistema informativo è rappresentato dal documento di cui all'allegato VII, che deve essere compilato congiuntamente da tutte le imprese coinvolte nella spedizione e reso accessibile, in formato elettronico, alle altre persone partecipanti al trasporto, alle autorità competenti e alle autorità incaricate delle ispezioni. Il Regolamento attribuisce particolare rilievo alla disponibilità delle informazioni durante l'intero tragitto dei rifiuti, prevedendo che esse siano consultabili anche nel corso del trasporto e stabilendo un coordinamento stretto con il sistema elettronico di cui all'articolo 27. Nel caso in cui la persona che organizza la spedizione non coincida con il produttore

iniziale, è inoltre richiesto, ove possibile, che anche quest'ultimo, o un altro soggetto legittimato ai sensi della definizione normativa, apponga la propria firma sul documento, rafforzando così la responsabilizzazione dei soggetti a monte della catena.

Quanto alla tempistica, il Regolamento impone che il documento dell'allegato VII sia compilato, per quanto possibile, entro due giorni lavorativi prima dell'inizio della spedizione, pur ammettendo che talune informazioni variabili, come il quantitativo effettivo dei rifiuti o l'identità del vettore, possano essere completate fino al momento immediatamente precedente alla partenza. L'assetto delineato mira a conciliare l'esigenza di certezza e completezza delle informazioni con la flessibilità operativa richiesta dalle spedizioni.

Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei casi in cui le informazioni non siano accessibili *online* durante il trasporto. In tali ipotesi, il regolamento consente il ricorso a mezzi alternativi presenti a bordo del veicolo, purché i dati siano coerenti con quelli trasmessi per via elettronica e qualsiasi modifica intervenuta durante il trasporto sia successivamente registrata attraverso il sistema elettronico previsto. Si tratta di una soluzione che preserva la continuità informativa senza subordinare la legittimità della spedizione a requisiti tecnologici non sempre immediatamente disponibili.

Il contenuto informativo del documento si arricchisce ulteriormente nel caso di spedizioni destinate a recupero intermedio. In tali situazioni, devono essere indicati non soltanto l'impianto e l'operazione di recupero iniziale, ma anche, per quanto possibile, gli impianti successivi e i relativi codici R, estendendo la tracciabilità all'intera catena di operazioni prevista. Questa previsione appare funzionale a una valutazione complessiva della destinazione finale dei rifiuti, anche quando essa si articola in più fasi.

Sul piano degli obblighi successivi alla spedizione, l'impianto di recupero o il laboratorio è tenuto a confermare la ricezione dei rifiuti entro due giorni dalla consegna e a certificare l'avvenuto recupero entro termini ben definiti, comunque non superiori a trenta giorni dal completamento dell'operazione e a un anno dal ricevimento dei rifiuti. Anche in questo caso, il Regolamento disciplina espressamente le modalità alternative di trasmissione delle informazioni qualora l'impianto non disponga di accesso diretto al sistema elettronico.

Elemento centrale del regime è l'obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti, con il coinvolgimento dell'operatore dell'impianto qualora il destinatario non coincida con esso. Il contratto deve essere concluso e divenire efficace entro il momento in cui il documento dell'allegato VII è completato e deve coprire l'intero arco temporale della spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto recupero. Il contenuto minimo del contratto è dettagliatamente delineato dal regolamento e comprende, oltre all'identificazione delle parti e dei rifiuti, anche l'indicazione dell'operazione di recupero e del periodo di validità. Particolare rilievo assume la clausola che impone l'obbligo di ripresa dei rifiuti o di recupero alternativo nel caso in cui la spedizione o il recupero non possano essere completati

come previsto o risultino illegali, configurando una responsabilità contrattuale strettamente connessa alla tutela ambientale.

Il regolamento prevede, inoltre, che il contratto e gli eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, siano messi a disposizione delle autorità incaricate delle ispezioni su semplice richiesta. È altresì consentito, nei casi in cui i rifiuti siano trasferiti tra stabilimenti controllati dal medesimo soggetto giuridico, sostituire il contratto con una dichiarazione unilaterale che copra, in modo equivalente, gli obblighi previsti.

Completano il quadro disposizioni di carattere orizzontale. Le informazioni contenute nell'allegato VII sono messe a disposizione degli Stati membri e della Commissione per finalità di ispezione, applicazione, pianificazione e analisi statistiche, nel rispetto delle norme sulla riservatezza previste dal diritto dell'Unione e nazionale. È inoltre previsto l'adozione, entro una data certa, di un atto delegato volto a stabilire istruzioni vincolanti per la compilazione del documento dell'allegato VII, a conferma della volontà del legislatore di garantire uniformità applicativa.

#### 9. La trasmissione e lo scambio di informazioni per via elettronica nel Regolamento (UE) 2024/1157

L'articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 istituisce un quadro unitario e vincolante per la trasmissione e lo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione relative alle spedizioni di rifiuti, sia quelle soggette a notifica e autorizzazione sia quelle assoggettate agli obblighi generali di informazione. La disposizione individua in modo analitico le categorie di informazioni che devono essere gestite per via elettronica e definisce l'architettura tecnica e istituzionale dei sistemi destinati a tale scopo.

In primo luogo, il Regolamento stabilisce che un elenco ampio e dettagliato di informazioni e documenti debba essere trasmesso e scambiato elettronicamente mediante la piattaforma del sistema centrale gestito dalla Commissione oppure tramite altri sistemi o *software* interoperabili. Tale obbligo riguarda, per le spedizioni soggette a notifica, l'intero ciclo procedurale, dalla presentazione della notifica alle decisioni delle autorità competenti, fino alle conferme di ricevimento e ai certificati di recupero o smaltimento. In parallelo, per le spedizioni rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono ricomprese nel perimetro della trasmissione elettronica tutte le informazioni, la documentazione, le conferme e i certificati previsti dall'articolo 18. Il sistema elettronico è inoltre destinato a supportare, se del caso, anche le informazioni e i documenti relativi ad altri obblighi informativi e procedurali previsti dal regolamento nei titoli successivi.

Al fine di mantenere aggiornato questo elenco in funzione dell'evoluzione tecnica dei sistemi di scambio elettronico, alla Commissione è attribuito il potere di adottare atti delegati per modificare il contenuto del paragrafo 1, limitatamente all'adeguamento dell'elenco delle informazioni e della documentazione soggette a trasmissione elettronica.

Il fulcro operativo di trasmissione e scambio di informazioni è rappresentato dal sistema centrale gestito dalla Commissione, che mette a disposizione una piattaforma per lo scambio in tempo reale delle informazioni tra i sistemi e i *software* utilizzati dagli operatori e dalle autorità. Tale piattaforma è utilizzabile non solo per le spedizioni all'interno dell'Unione, ma anche per le spedizioni con transito attraverso paesi terzi, per le esportazioni, le importazioni e il transito attraverso il territorio dell'Unione, a condizione che le autorità e gli operatori interessati dispongano di un collegamento tramite sistemi interoperabili o, in alternativa, tramite un sito *web* dedicato messo a disposizione dal sistema centrale.

Accanto alla piattaforma di interscambio in tempo reale, il sistema centrale fornisce infatti anche un sito *web* che consente la preparazione, la trasmissione e lo scambio diretto delle informazioni e della documentazione da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e degli operatori economici che non utilizzano sistemi di interscambio elettronico dei dati. I *software* e i sistemi utilizzati a tali fini devono essere interoperabili con il sistema centrale, scambiare dati in tempo reale e rispettare i requisiti tecnici e organizzativi stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il sistema centrale e i sistemi nazionali interoperabili sono altresì concepiti per agevolare la conservazione dei documenti in conformità all'articolo 20. È inoltre prevista l'interoperabilità del sistema centrale con altri ambienti digitali dell'Unione, in particolare con l'ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito dal Regolamento (UE) 2020/1056 e, entro un termine prestabilito, con lo sportello unico ambientale dell'Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati istituito dal Regolamento (UE) 2022/2399.

Gli Stati membri conservano la facoltà di gestire sistemi o *software* propri per la preparazione, il trattamento e lo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione, purché tali strumenti siano interoperabili con il sistema centrale, rispettino i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione e consentano lo scambio in tempo reale delle informazioni tramite la piattaforma centrale. Anche tali sistemi nazionali devono agevolare la conservazione dei documenti secondo le regole comuni.

Sul piano dell'attuazione tecnica, il regolamento demanda alla Commissione l'adozione di atti di esecuzione volti a definire i requisiti di interoperabilità, i protocolli e i modelli di dati, nonché gli ulteriori requisiti tecnici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza, la governance e la riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Infine, la funzionalità del sistema centrale è oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, con comunicazione dei risultati al Parlamento europeo e agli Stati membri e con considerazione del riscontro fornito dagli utenti istituzionali e dagli operatori.

In attuazione delle previsioni dell'articolo 27, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1157, è stato adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica delle

informazioni e dei documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o *software*, nonché ulteriori requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale atto di esecuzione concretizza il quadro tecnico delineato dal Regolamento, definendo in modo vincolante le condizioni operative cui devono conformarsi il sistema centrale e i sistemi nazionali interoperabili.

In questo contesto si colloca altresì il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 della Commissione, del 6 novembre 2025, che stabilisce specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1056. Pur non adottato in attuazione diretta del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, tale atto assume rilievo sistematico in quanto definisce i requisiti funzionali dell'ambiente eFTI con il quale il sistema centrale previsto dall'articolo 27 è destinato a essere interoperabile.

#### 10. Le ispezioni degli Stati membri e le sanzioni nel Regolamento (UE) 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157 dedica una sezione autonoma al rafforzamento dei meccanismi di controllo e di reazione sanzionatoria, delineando un sistema integrato di ispezioni, pianificazione basata sul rischio e sanzioni, funzionale a garantire l'effettiva osservanza della disciplina sulle spedizioni di rifiuti. In tale contesto, il legislatore europeo attribuisce agli Stati membri un ruolo centrale, imponendo obblighi organizzativi e operativi che vanno oltre il mero recepimento formale delle regole.

In primo luogo, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di ispezioni sia sugli operatori economici coinvolti nella gestione dei rifiuti sia sulle spedizioni di rifiuti e sulle operazioni di recupero o smaltimento ad esse collegate. Le ispezioni devono essere effettuate in coerenza con la disciplina generale delle ispezioni prevista dalla direttiva 2008/98/CE, ma il Regolamento amplia e specifica l'ambito dei controlli, includendo espressamente le spedizioni transfrontaliere e le fasi successive di trattamento dei rifiuti. Le ispezioni sulle spedizioni possono avere luogo in diversi momenti e luoghi della catena logistica, dal punto di origine al luogo di destinazione, comprese le operazioni di recupero o smaltimento, nonché alle frontiere dell'Unione o durante il trasporto all'interno del territorio unionale. In tal modo, il controllo non è confinato a una fase specifica, ma può intervenire lungo l'intero percorso della spedizione.

Il Regolamento definisce inoltre il contenuto minimo delle ispezioni, che devono comprendere almeno la verifica della documentazione, l'accertamento dell'identità dei soggetti coinvolti e, ove opportuno, il controllo fisico dei rifiuti. Particolare rilievo assume la disciplina delle verifiche finalizzate a distinguere tra rifiuti e sostanze o oggetti che non hanno tale qualificazione. A tal fine, le autorità coinvolte nelle ispezioni possono imporre ai soggetti che detengono o trasportano la sostanza o l'oggetto l'onere di fornire prove documentali relative all'origine e alla destinazione e idonee a dimostrare che non si tratta di rifiuti, incluse, se del caso, prove di funzionalità. Nel corso dell'ispezione è altresì verificata l'adeguata protezione della sostanza o dell'oggetto contro i danni

durante il trasporto, il carico e lo scarico. La distinzione tra beni usati e rifiuti avviene applicando le condizioni e i criteri previsti da specifiche disposizioni del Regolamento, fatti salvi i regimi speciali stabiliti dalla normativa dell'Unione in settori particolari, come quello dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o delle batterie.

Qualora le prove richieste non siano presentate entro il termine fissato dalle autorità o siano ritenute insufficienti, ovvero risulti inadeguata la protezione contro i danni, le autorità possono concludere che la sostanza o l'oggetto costituisce un rifiuto. In tal caso, il trasporto o la spedizione è qualificato come spedizione illegale e viene trattato conformemente alle disposizioni del Regolamento relative alle spedizioni illegali, con l'obbligo di informare immediatamente l'autorità competente dello Stato in cui è stata effettuata l'ispezione.

Il potere istruttorio delle autorità è ulteriormente rafforzato dalla possibilità di imporre la presentazione di prove documentali utili a una pluralità di soggetti coinvolti nella spedizione, inclusi il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore, il destinatario e l'impianto di destinazione. In attesa della documentazione richiesta, le autorità possono trattenere i rifiuti e, se necessario, il mezzo di trasporto, sospendendo il trasporto fino a quando non siano fornite informazioni sufficienti. Con specifico riferimento alle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione, il Regolamento consente alle autorità di richiedere prove documentali volte ad accertare che le operazioni di recupero siano conformi al principio della gestione ecologicamente corretta, includendo, in caso di esportazione dall'Unione, la prova dell'audit previsto per gli impianti di destinazione. Anche in tali ipotesi, l'assenza o l'insufficienza delle prove comporta la qualificazione della spedizione come illegale.

Accanto ai poteri ispettivi, il Regolamento prevede strumenti di supporto all'attività di controllo. In particolare, alla Commissione è attribuito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata e le voci di rifiuti elencate negli allegati del Regolamento, con l'obiettivo di agevolare l'individuazione e la classificazione dei rifiuti nelle attività di controllo. Fino all'adozione di tali atti, resta in vigore il regolamento di esecuzione previgente in materia.

La disciplina delle ispezioni è completata dall'obbligo, posto a carico degli Stati membri, di elaborare piani di ispezione che coprano l'intero territorio nazionale. Tali piani devono basarsi su una valutazione dei rischi, tenendo conto dei flussi di rifiuti, delle provenienze delle spedizioni illegali, dei risultati delle ispezioni precedenti e, ove opportuno, di informazioni investigative e di dati relativi ad attività criminali. La valutazione dei rischi deve inoltre considerare in modo specifico il rispetto degli obblighi applicabili alle esportazioni di rifiuti. I piani di ispezione definiscono obiettivi, priorità, ambito geografico, numero minimo e frequenza delle ispezioni, ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte, modalità di cooperazione, esigenze formative e risorse disponibili. Essi sono soggetti a riesame periodico e devono essere notificati alla Commissione, che può esaminarli e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorare l'efficacia e il coordinamento delle attività di controllo.

Sul versante sanzionatorio, il Regolamento impone agli Stati membri di stabilire un regime efficace, proporzionato e dissuasivo per le violazioni della disciplina sulle spedizioni di rifiuti, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Nel definire le sanzioni, gli Stati membri devono tenere conto di una serie di elementi, tra cui la natura e la gravità della violazione, l'eventuale carattere doloso o colposo, la capacità finanziaria del responsabile, i benefici economici ottenuti, il danno ambientale causato, le azioni intraprese per attenuare il danno e la recidiva. Il Regolamento richiede inoltre che gli ordinamenti nazionali siano almeno in grado di prevedere sanzioni pecuniarie, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni e l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. Le norme sanzionatorie adottate e le loro successive modifiche devono essere comunicate senza ritardo alla Commissione.

### 11. Il ruolo della Commissione nel Regolamento (UE) 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157 attribuisce alla Commissione un insieme di poteri finalizzati a sostenere e integrare l'azione degli Stati membri e a favorire un'esecuzione uniforme della disciplina delle spedizioni di rifiuti nell'Unione, in un quadro che resta coordinato con il Regolamento (CE) n. 515/97 e con le competenze nazionali in materia di ispezioni e procedimenti. La logica sottesa non è quella di sostituire l'azione delle autorità nazionali, bensì di rendere possibile un intervento dell'istituzione europea in situazioni che, per complessità e dimensione transfrontaliera, richiedono strumenti di investigazione e coordinamento ulteriori.

L'esercizio di tali poteri è circoscritto a spedizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento e che presentano un duplice requisito: da un lato, la complessità del caso e la possibile gravità degli effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente; dall'altro, la dimensione transfrontaliera delle attività investigative necessarie, che deve coinvolgere almeno due Paesi. Entro questi limiti, la Commissione può agire di propria iniziativa, su richiesta delle autorità di uno o più Stati membri o a seguito di una denuncia, purché sussistano sufficienti sospetti che un trasporto o una spedizione integri una spedizione illegale. È inoltre previsto che la Commissione possa trasmettere le denunce alle autorità competenti degli Stati membri interessati, e che, qualora decida di non agire, debba rispondere entro un termine ragionevole indicando le ragioni dell'insufficienza dei sospetti, salvo esigenze di interesse pubblico connesse, in particolare, alla tutela della riservatezza di procedimenti amministrativi o penali. In parallelo, la Commissione è chiamata a prestare assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di una cooperazione stretta e regolare tra le rispettive autorità competenti, secondo il quadro delineato dal Regolamento.

Nell'esercizio dei propri poteri, la Commissione deve coordinarsi con l'azione nazionale, tenendo conto delle ispezioni e dei procedimenti penali, legali o amministrativi in corso o già svolti per le medesime spedizioni dalle autorità di uno Stato membro e astenendosi dall'interferire con tali procedimenti. È altresì previsto che essa consideri eventuali richieste di rinvio presentate dalle autorità nazionali attraverso i canali di cooperazione individuati dal Regolamento.

Le azioni intraprese dalla Commissione si concludono con la redazione di una relazione. Qualora la Commissione ritenga accertata la natura illegale della spedizione, essa informa le autorità competenti dei Paesi interessati e raccomanda che la spedizione sia trattata secondo il regime previsto per le spedizioni illegali; può inoltre raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare seguito al caso e, se necessario, informare le istituzioni e gli organismi dell'Unione interessati. Le relazioni, con i relativi elementi di prova, assumono una rilevanza probatoria significativa: esse sono ammissibili nei procedimenti giudiziari non penali e amministrativi negli Stati membri e possono essere utilizzate anche nei procedimenti penali alle stesse condizioni e con la medesima valenza delle relazioni amministrative nazionali, ferme restando le regole nazionali di valutazione e, più in generale, il potere degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti di apprezzarne liberamente il valore probatorio.

In tale cornice, il Regolamento riconosce alla Commissione la facoltà di svolgere ispezioni sulle spedizioni, in coerenza con la disciplina generale delle ispezioni prevista per gli Stati membri, ma subordinando l'avvio dell'ispezione alla presenza di sufficienti sospetti di spedizione illegale. Le ispezioni sono preparate ed effettuate in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro interessato, prevedendo scambio di informazioni sulla pianificazione e sulle misure da adottare, nonché la possibilità di partecipazione dei funzionari nazionali. Il Regolamento disciplina altresì la notifica preventiva dell'ispezione, imponendo un preavviso di quindici giorni in ordine a oggetto, finalità e base giuridica, con una deroga per i casi urgenti, e contempla la possibilità di ispezioni congiunte su richiesta delle autorità nazionali.

Quanto ai poteri concretamente esercitabili dal personale della Commissione autorizzato, essi comprendono l'accesso ai locali, ai terreni e ai mezzi di trasporto dei soggetti coinvolti, l'esame e l'acquisizione di documenti in qualsiasi supporto, la richiesta e la registrazione di spiegazioni e dichiarazioni, nonché la verifica fisica dei rifiuti e l'eventuale prelievo di campioni. I soggetti economici e gli operatori individuati dal Regolamento sono tenuti a cooperare e ad assoggettarsi alle ispezioni; in caso di opposizione, le autorità nazionali devono fornire l'assistenza necessaria alla Commissione, anche richiedendo, se del caso, l'intervento delle autorità di contrasto e l'eventuale autorizzazione giudiziaria secondo le norme interne.

Accanto alle ispezioni, la Commissione può svolgere attività istruttorie mediante colloqui con persone fisiche o giuridiche consenzienti e mediante richieste formali di informazioni rivolte ai responsabili di stabilimenti e imprese o a intermediari e commercianti, indicando base giuridica, finalità, contenuto della richiesta e termine per rispondere. Le richieste sono portate senza indugio a conoscenza delle autorità pertinenti dello Stato membro interessato. Qualora le informazioni non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il Regolamento rinvia alle conseguenze previste per l'insufficienza probatoria nel contesto dei controlli nazionali.

Il sistema è completato da un insieme di garanzie procedurali riconosciute ai soggetti coinvolti nelle attività della Commissione. Tali garanzie includono il diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti, il diritto di essere assistiti, il diritto di esprimersi in una delle lingue ufficiali dello

Stato membro dell'ispezione, il diritto di presentare osservazioni sui fatti che li riguardano prima della relazione finale, nonché il diritto di ottenere e approvare il verbale del colloquio. Il Regolamento impone altresì alla Commissione di operare in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, raccogliendo elementi sia a favore sia a carico dei soggetti interessati. È inoltre disciplinata la riservatezza delle attività svolte e l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

## 12. I profili temporali della disciplina del Regolamento (UE) 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157 presenta una disciplina temporale articolata, che si sviluppa lungo tre assi principali: il riesame della normativa, il regime di abrogazione e di transizione dal quadro previgente e il calendario di entrata in vigore e di applicazione differenziata delle singole disposizioni. Tali profili temporali costituiscono parte integrante dell'impostazione generale del Regolamento, incidendo in modo significativo sulla sua attuazione progressiva e sulla continuità giuridica delle spedizioni di rifiuti.

Sotto il primo profilo, il legislatore introduce una clausola di riesame che impegna la Commissione a valutare il funzionamento del Regolamento entro il 31 dicembre 2035. Il riesame si fonda su una pluralità di elementi conoscitivi, tra cui le relazioni redatte ai sensi dell'articolo 73 e l'esame dei piani di ispezione di cui all'articolo 62, paragrafo 5, ed è finalizzato alla presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata da una proposta legislativa. L'oggetto della valutazione è definito in modo puntuale e comprende, in particolare, l'efficienza delle procedure di notifica e autorizzazione preventive, con specifico riferimento alle tempistiche e al funzionamento operativo del sistema, anche mediante l'utilizzo dei dati conservati nei sistemi elettronici previsti dall'articolo 27. Il riesame investe altresì la dimensione della trasparenza, verificando l'adeguatezza della pubblicazione dei dati sulle spedizioni, nonché il contributo complessivo della disciplina agli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica, economia circolare e inquinamento zero. In tale contesto, la Commissione è inoltre tenuta a valutare il rispetto del principio di uguaglianza nel diritto dell'Unione e il possibile impatto della disciplina sulla competitività degli Stati membri, prevedendo l'adozione di misure correttive qualora ciò risulti necessario.

Accanto alla prospettiva del riesame, il Regolamento disciplina in modo dettagliato la transizione dal regime previgente. Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è formalmente abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024, ma continua a trovare applicazione, in via generale, fino al 21 maggio 2026, fatte salve alcune eccezioni puntuali relative a singole disposizioni, per le quali il legislatore stabilisce termini differenziati. A ciò si aggiunge una disciplina transitoria specifica per le spedizioni già avviate sotto il regime previgente, per le quali il criterio di individuazione della normativa applicabile è ancorato alla presentazione della notifica e alla conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione entro una data prestabilita, con esclusione dell'applicazione del nuovo

Regolamento. Il legislatore interviene inoltre sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regolamento del 2006, prevedendo termini massimi per il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento e per la validità delle autorizzazioni preventive degli impianti, nonché disponendo l'abrogazione, in un momento successivo, del Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione. La continuità interpretativa è infine assicurata mediante una clausola di rinvio, che impone di leggere i riferimenti al Regolamento abrogato alla luce della tavola di concordanza allegata al nuovo testo.

Il terzo asse temporale riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Regolamento. Pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento trova applicazione generale a decorrere dal 21 maggio 2026. Tuttavia, il legislatore prevede un calendario di applicazione differenziata per numerose disposizioni, anticipando l'efficacia di quelle funzionali alla predisposizione degli strumenti attuativi e organizzativi, in particolare in materia di digitalizzazione, atti delegati e di esecuzione, tavole di concordanza e obblighi preparatori, e differendo invece l'applicazione di altre norme che incidono su aspetti sostanziali o su regimi specifici. Tale scansione temporale consente di accompagnare gradualmente l'entrata in operatività del nuovo sistema, riducendo il rischio di discontinuità applicative e consentendo alle autorità e agli operatori economici di adeguarsi progressivamente al nuovo quadro normativo.

## Scheda A: Il quadro procedurale generale delle spedizioni di rifiuti

<p>Divieto generale</p>	<p>Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono, in linea generale, vietate. Tale divieto può essere superato esclusivamente qualora sia stata ottenuta un'autorizzazione in conformità dell'articolo 11 del Regolamento. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta disciplinata dal capo 1 del Titolo II.</p>
<p>Spedizioni di rifiuti soggette a notifica</p>	<p>Sono assoggettate alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta le spedizioni di rifiuti destinati al recupero che presentano profili di rischio o complessità tali da giustificare un controllo rafforzato. Rientrano in tale ambito, in particolare, i rifiuti elencati nell'allegato IV, i rifiuti non classificati negli allegati III, III B o IV, le miscele di rifiuti non incluse nell'allegato III A, i rifiuti pericolosi ai sensi dell'elenco dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché i rifiuti o le miscele contaminati o contenenti sostanze che ne aumentano i rischi o impediscono il recupero in modo ecologicamente corretto.</p> <p>Sono altresì assoggettati alla procedura di notifica i rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1021, anche quando non classificati come pericolosi.</p> <p>Il regime di notifica e autorizzazione preventiva scritta si applica anche alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati, provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori, nonché ai rifiuti urbani non differenziati sottoposti a trattamenti che non ne abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti ottenuti da tali flussi, qualora destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinate allo smaltimento sono invece espressamente vietate.</p>
<p>Spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione</p>	<p>Qualora il quantitativo dei rifiuti spediti superi i 20 kg, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III o III B, nonché le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A, sono soggette ai soli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, a condizione che la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti.</p>



In deroga al regime generale applicabile alle spedizioni destinate allo smaltimento o al recupero, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinate ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali sono assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, purché siano rispettate specifiche condizioni. In particolare, il quantitativo dei rifiuti non deve superare quello ragionevolmente necessario per l'analisi o la prova e, in ogni caso, non può eccedere i 250 kg, salvo diverso quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti interessate e la persona che organizza la spedizione. Qualora sia richiesto un quantitativo superiore, la persona che organizza la spedizione è tenuta a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato VII, unitamente a una motivazione della necessità di tale quantitativo.

## Scheda B: Il regime di notifica e autorizzazione preventiva scritta

Ambito di applicazione	<p>Il regime di notifica e autorizzazione preventiva scritta si applica alle spedizioni di rifiuti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) 2024/1157. Si tratta delle spedizioni soggette al controllo più stringente, in ragione della natura dei rifiuti, della destinazione (recupero o smaltimento) e della dimensione transfrontaliera dell'operazione.</p>
Soggetto obbligato alla notifica	<p>La notifica preventiva scritta è trasmessa dal notificatore, come definito all'articolo 3, punto 6. Il notificatore può procedere alla trasmissione della notifica solo qualora abbia ottenuto un'autorizzazione o sia registrato conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE, nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.</p> <p>Qualora la notifica riguardi più spedizioni aventi le medesime caratteristiche, trova applicazione il regime della notifica generale di cui all'articolo 13, con conseguente estensione degli obblighi specifici previsti da tale disposizione.</p>
Autorità destinatarie della notifica	<p>La notifica è trasmessa a tutte le autorità competenti interessate, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'autorità competente di spedizione;</li> <li>• l'autorità competente di destinazione;</li> <li>• le autorità competenti degli eventuali Paesi di transito.</li> </ul>
Contenuto della notifica	<p>La notifica consiste in due documenti fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il documento di notifica (allegato I A);</li> <li>• il documento di movimento (allegato I B).</li> </ul> <p>Il documento di notifica, o un suo allegato, deve contenere le informazioni e la documentazione elencate nella parte 1 dell'allegato II.</p> <p>Il documento di movimento, o un suo allegato, contiene le informazioni e la documentazione di cui alla parte 2 dell'allegato II, nella misura del possibile al momento della notifica.</p>

	<p>Su richiesta di una o più autorità competenti interessate, il notificatore è tenuto a fornire anche le informazioni supplementari di cui alla parte 3 dell'allegato II, informando contestualmente tutte le altre autorità competenti interessate.</p>
<p>Nozione di notifica 'debitamente compilata' e 'debitamente completata'</p>	<p>La disciplina distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• notifica debitamente compilata, che si realizza quando l'autorità competente di spedizione ha verificato la corretta compilazione del documento di notifica e del documento di movimento;</li> <li>• notifica debitamente completata, che ricorre quando tutte le autorità competenti interessate hanno accertato la completezza delle informazioni e della documentazione richieste.</li> </ul> <p>Questa distinzione assume rilievo procedurale ai fini del decorso dei termini decisionali delle autorità competenti.</p>
<p>Sottoscrizione e rappresentanza</p>	<p>Qualora il notificatore non coincida con il produttore iniziale dei rifiuti, è richiesto, ove possibile, che anche il produttore iniziale o uno degli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 3, punto 6, lettera a), sottoscriva il documento di notifica.</p> <p>Nel caso in cui il notificatore sia un commerciante o un intermediario, quest'ultimo deve dimostrare di essere in possesso di un'autorizzazione scritta ad agire per conto di uno dei soggetti legittimati, autorizzazione che deve essere inclusa nella notifica.</p>
<p>Contratto</p>	<p>Per tutte le spedizioni soggette a notifica è obbligatoria la stipula di un contratto tra notificatore e destinatario, avente ad oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non coincide con l'operatore dell'impianto, il contratto deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.</p> <p>Il contratto deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere stipulato ed entrare in vigore al momento della notifica;</li> <li>• rimanere efficace per l'intera durata della spedizione, fino al rilascio del certificato di recupero o smaltimento;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere coerente con il documento di notifica e il documento di movimento;</li> <li>• contenere le informazioni minime elencate all'articolo 6, paragrafo 2.</li> </ul> <p>Il contratto include obblighi specifici di ripresa, recupero o smaltimento alternativo in caso di spedizione non completata o illegale, nonché obblighi certificativi in capo all'impianto.</p>
<p>Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente</p>	<p>Per le spedizioni soggette a notifica è obbligatoria la costituzione di una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle spese di trasporto;</li> <li>• delle spese di recupero o smaltimento, incluse le operazioni intermedie;</li> <li>• delle spese di deposito per 90 giorni.</li> </ul> <p>La garanzia deve essere efficace al più tardi al momento dell'inizio della spedizione ed è approvata dall'autorità competente di spedizione, che ne verifica forma, contenuto e importo.</p> <p>La garanzia è svincolata solo a seguito della ricezione dei certificati di recupero o smaltimento previsti dagli articoli 15 o 16, con regole specifiche nel caso di recupero o smaltimento intermedio.</p> <p>È espressamente prevista la possibilità di garanzie parziali nel caso di notifiche generali.</p>
<p>Codici di identificazione dei rifiuti</p>	<p>Nel documento di notifica e nel documento di movimento deve essere indicato un solo codice di identificazione dei rifiuti, secondo gli allegati III, III A, III B o IV.</p> <p>Sono previste deroghe puntuali per rifiuti non classificati o per miscele di rifiuti, secondo quanto dettagliato all'articolo 5, paragrafo 10.</p>
<p>Profili di integrazione futura</p>	<p>La disciplina prevede espressamente la possibilità di adozione, da parte della Commissione, di un atto di esecuzione volto a definire un metodo armonizzato e basato sul rischio per il calcolo delle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti.</p>

## Scheda C: Il regime degli obblighi generali di informazione

Ambito di applicazione	Sono soggette agli obblighi generali di informazione le spedizioni dei rifiuti elencati all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, vale a dire, in particolare, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III, III B e III A, nonché le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina.
Soggetto legittimato a organizzare la spedizione	La spedizione può essere organizzata esclusivamente dalla persona che organizza la spedizione ai sensi dell'articolo 3, punto 7, lettere ii), iii) e iv), a condizione che tale soggetto abbia ottenuto un'autorizzazione o sia registrato conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE.
Requisiti dell'impianto di destinazione	I rifiuti possono essere spediti unicamente verso un impianto di recupero che abbia ottenuto un'autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L'impianto di destinazione è tenuto a fornire prova del proprio status autorizzativo o di registrazione alla persona che organizza la spedizione prima dell'inizio della stessa.
Documento di accompagnamento	<p>Tutte le imprese coinvolte nella spedizione sono tenute a compilare il modulo di cui all'allegato VII, inserendo le informazioni pertinenti nei campi indicati, e a garantire che tali informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità all'articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti.</p> <p>Qualora la persona che organizza la spedizione non coincida con il produttore iniziale dei rifiuti, essa provvede affinché anche il produttore iniziale o un altro soggetto legittimato, se possibile, sottoscriva il documento di cui all'allegato VII.</p> <p>Il documento deve essere compilato, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima dell'inizio della spedizione. Tuttavia, le informazioni variabili relative al quantitativo effettivo dei rifiuti, all'identità del vettore o dei vettori e, se del caso, al numero di identificazione del container possono essere completate fino al momento immediatamente precedente all'inizio della spedizione.</p> <p>Nel caso di spedizioni destinate a un recupero intermedio, il documento deve indicare, oltre all'impianto di recupero intermedio iniziale, anche l'impianto o gli impianti in cui è previsto il recupero</p>

	<p>successivo, intermedio o non intermedio, nonché i codici R delle operazioni di recupero previste.</p>
<p>Disponibilità delle informazioni durante il trasporto</p>	<p>Qualora le informazioni non possano essere rese disponibili online durante il trasporto, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le stesse siano disponibili con altri mezzi all'interno del veicolo di trasporto, purché coerenti con le informazioni rese disponibili per via elettronica. Eventuali modifiche o integrazioni intervenute durante il trasporto devono essere trasmesse attraverso uno dei sistemi di cui all'articolo 27.</p>
<p>Conferma di ricezione dei rifiuti</p>	<p>L'impianto di recupero o il laboratorio di destinazione conferma la ricezione dei rifiuti entro due giorni dal ricevimento, compilando le sezioni pertinenti dell'allegato VII. Qualora l'impianto o il laboratorio non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 27, la conferma è trasmessa tramite la persona che organizza la spedizione.</p>
<p>Certificazione dell'avvenuto recupero</p>	<p>L'impianto di recupero fornisce la certificazione dell'avvenuto recupero dei rifiuti, sotto la propria responsabilità, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti. Anche in questo caso, qualora l'impianto non abbia accesso a un sistema elettronico, la certificazione è trasmessa tramite la persona che organizza la spedizione.</p>
<p>Obbligo contrattuale</p>	<p>Tutte le spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione richiedono la stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non coincide con l'operatore dell'impianto, il contratto deve essere firmato anche da quest'ultimo. Il contratto diviene efficace al più tardi al momento della compilazione del documento di cui all'allegato VII e rimane valido fino al rilascio della certificazione dell'avvenuto recupero. Esso deve essere coerente con le informazioni contenute nell'allegato VII e prevedere specifici obblighi di ripresa o di recupero alternativo dei rifiuti in caso di spedizione non completata o illegale.</p> <p>La persona che organizza la spedizione o il destinatario è tenuta a fornire alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su richiesta, copia del contratto e degli eventuali accordi conclusi.</p> <p>Nel caso di spedizioni tra stabilimenti sottoposti al controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una</p>

	dichiarazione del soggetto giuridico, che copre gli obblighi previsti per il contratto.
Profili di integrazione futura	Entro il 21 maggio 2026, la Commissione adotterà un atto delegato volto a integrare il Regolamento mediante la definizione di istruzioni dettagliate per la compilazione del documento di cui all'allegato VII.

## Scheda D: I profili temporali della disciplina

Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione	Abrogato dal 21 maggio 2027
Regolamento (CE) n. 1013/2006	Abrogato dal 20 maggio 2024 Continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, a eccezione di alcuni articoli
Articolo 30 del Regolamento (CE) n. 1013/2006	Cessa di applicarsi dal 20 maggio 2024
Articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1013/2006	Continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027
Articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1013/2006	Continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025
Regolamento (UE) 2024/1157	In vigore dal 20 maggio 2024 Inizia ad applicarsi dal 21 maggio 2026, a eccezione di alcuni articoli
Articolo 83, punti 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 2024/1157	Si applica dal 20 agosto 2020
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 7, paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 11, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 14, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 18, paragrafo 15 del Regolamento (UE) 2024/1157 Articolo 27, paragrafi 2 e 5 del Regolamento (UE) 2024/1157	Si applicano dal 20 maggio 2024

<p>Articolo 29, paragrafi 3 e 6 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 31 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articoli da 41 a 43 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 45 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 51, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 61, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 66 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articoli da 79 a 82 del Regolamento (UE) 2024/1157</p> <p>Articolo 83, punti da 1 a 3 del Regolamento (UE) 2024/1157</p>	
<p>Articolo 39, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2024/1157</p>	<p>Si applica dal 21 novembre 2026</p>
<p>Articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 del Regolamento (UE) 2024/1157</p>	<p>Si applicano dal 21 maggio 2027</p>
<p>Articolo 40, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2024/1157</p>	<p>Si applica dal 21 maggio 2026</p>
<p>Articolo 73 del Regolamento (UE) 2024/1157</p>	<p>Si applica dal 1° gennaio 2026</p>
<p>Nel caso di spedizioni per le quali è stata presentata una notifica e per le quali l'autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento prima del 21 maggio 2026</p>	<p>Continua ad applicarsi il Regolamento (CE) n. 1013/2006</p>
<p>Nel caso di recupero o di smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006</p>	<p>Termine di completamento: entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026</p>
<p>Nel caso di spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato</p>	<p>Termine di completamento: entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026</p>



<p>l'autorizzazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006</p>	
<p>Nel caso di autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006</p>	<p>Termine di validità: entro cinque anni dal 20 maggio 2024</p>

## Scheda E: Analisi del testo del Regolamento

Articolo 1	Oggetto	<p>Stabilisce le finalità del Regolamento e il quadro generale di disciplina delle spedizioni di rifiuti, prevedendo misure volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutelare l'ambiente e la salute umana;</li> <li>• contribuire alla neutralità climatica, all'economia circolare e all'obiettivo dell'inquinamento zero.</li> </ul> <p>Il Regolamento definisce procedure e regimi di controllo differenziati in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario della spedizione, della tipologia di rifiuti e del trattamento previsto nel luogo di destinazione.</p>
Articolo 2	Ambito di applicazione	<p>Definisce l'ambito di applicazione territoriale e materiale del Regolamento.</p> <p>Il Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra Stati membri, anche con transito attraverso Paesi terzi;</li> <li>• importate nell'Unione;</li> <li>• esportate dall'Unione;</li> <li>• in transito nel territorio dell'Unione.</li> </ul> <p>Sono escluse dall'ambito di applicazione diverse categorie di spedizioni già disciplinate da normativa settoriale specifica (tra cui rifiuti radioattivi).</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre regimi applicativi limitati o speciali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti prodotti da forze armate o organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi;</li> <li>• spedizioni dall'Antartico;</li> <li>• trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all'interno di uno Stato membro.</li> </ul>
Articolo 3	Definizioni	<p>Raccoglie le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Regolamento, chiarendo in particolare: (i) concetti tecnici sui rifiuti, tra cui miscela di rifiuti, recupero e smaltimento (intermedi e non), gestione ecologicamente corretta, spedizione e spedizione illegale; (ii) figure soggettive centrali, quali notificatore, persona che organizza la spedizione, destinatario, raccoglitore e detentore dei rifiuti; (iii) autorità competenti coinvolte nella disciplina (di spedizione, di destinazione e di transito); (iv) nozioni territoriali e doganali, incluse importazione, esportazione, transito, paese di spedizione, destinazione e transito,</p>

		<p>uffici doganali e zone sotto giurisdizione nazionale; (vi) elementi quali trasporto, tragitto e itinerario della spedizione.</p> <p>L'articolo rinvia inoltre, per le definizioni generali in materia di rifiuti e operazioni di gestione, alla direttiva 2008/98/CE.</p>
Articolo 4	Quadro procedurale generale	<p>Definisce il regime procedurale applicabile alle spedizioni di rifiuti, distinguendo tra divieti, procedure di notifica e obblighi di informazione, in funzione della destinazione (smaltimento o recupero) e della tipologia di rifiuti.</p>
Articolo 5	Notifica	<p>L'articolo disciplina in modo puntuale la fase di avvio della procedura di notifica preventiva scritta, individuando i soggetti legittimati, i documenti richiesti e le condizioni di completezza della notifica.</p> <p>La notifica è presentata dal notificatore, nei casi di spedizioni soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4, ed è subordinata, per alcune categorie di soggetti, al previo possesso di un'autorizzazione o di una registrazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE. È ammessa la notifica generale per più spedizioni aventi caratteristiche omogenee, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'articolo 13. Sono inoltre richiamati i regimi speciali applicabili alle spedizioni verso impianti con autorizzazione preventiva e ai casi di recupero o smaltimento intermedio.</p> <p>La notifica si compone di documento di notifica (allegato I A) e di documento di movimento (allegato I B), corredati dalle informazioni e dalla documentazione previste dall'allegato II, con possibilità per le autorità competenti di richiedere integrazioni documentali ulteriori.</p> <p>Sono disciplinati gli obblighi di sottoscrizione e rappresentanza, in particolare nei casi in cui il notificatore non coincida con il produttore iniziale dei rifiuti o operi quale commerciante o intermediario.</p> <p>Costituiscono elementi essenziali della notifica la prova dell'esistenza del contratto di cui all'articolo 6 e la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 7, con possibilità di presentazione differita entro i limiti stabiliti.</p> <p>La notifica copre l'intera catena della spedizione, inclusi eventuali recuperi o smaltimenti intermedi e successivi, anche in Stati diversi dal primo paese di destinazione.</p>

		Infine, l'articolo disciplina in modo dettagliato le regole di identificazione dei rifiuti, imponendo l'indicazione di un unico codice di riferimento, con deroghe circoscritte per rifiuti non classificati o per miscele, secondo criteri di coerenza tecnica e tracciabilità.
Articolo 6	Contratto	<p>L'articolo disciplina il contratto obbligatorio che deve accompagnare tutte le spedizioni di rifiuti soggette a notifica preventiva scritta, configurandolo come strumento centrale di responsabilizzazione giuridica dei soggetti coinvolti nella spedizione.</p> <p>Per ogni spedizione soggetta a notifica è richiesta la stipula di un contratto tra il notificatore e il destinatario, avente ad oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Qualora il destinatario non coincida con l'operatore dell'impianto di trattamento, il contratto deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo, assicurando così il coinvolgimento diretto dell'impianto nella catena delle responsabilità.</p> <p>Il contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere stipulato e divenire efficace al momento della notifica;</li> <li>• rimane efficace per l'intera durata della spedizione fino al rilascio dei certificati di recupero o smaltimento previsti dal regolamento;</li> <li>• deve essere coerente con il documento di notifica e il documento di movimento;</li> <li>• deve contenere un contenuto minimo obbligatorio, comprensivo, tra l'altro, dei dati delle parti, del numero di notifica, della descrizione e codifica dei rifiuti, delle quantità, delle operazioni di trattamento e del periodo di validità.</li> </ul> <p>Il contratto svolge una funzione essenziale anche sotto il profilo della gestione delle irregolarità, in quanto deve prevedere obblighi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in capo al notificatore, relativi alla ripresa dei rifiuti o al loro trattamento alternativo in caso di spedizione non completata o illegale;</li> <li>• in capo al destinatario, per il recupero o smaltimento dei rifiuti in caso di spedizione illegale;</li> <li>• in capo all'impianto, per il rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento conforme all'autorizzazione e al regolamento.</li> </ul> <p>Nel caso di recupero o smaltimento intermedio, il contratto deve includere obblighi ulteriori, volti a garantire la tracciabilità fino al trattamento finale, mediante la trasmissione dei certificati degli impianti successivi e, se necessario, mediante specifiche comunicazioni alle autorità competenti.</p>

		È infine prevista una semplificazione per le spedizioni tra stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, consentendo la sostituzione del contratto con una dichiarazione unilaterale, purché essa copra gli obblighi sostanziali previsti dal Regolamento.
Articolo 7	Garanzia finanziaria assicurazione equivalente o	<p>Per le spedizioni soggette a notifica è obbligatoria la costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente, a carico del notificatore o di un soggetto che agisce per suo conto.</p> <p>La garanzia deve coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese di trasporto;</li> <li>• le spese di recupero o smaltimento, incluse eventuali operazioni intermedie,</li> <li>• le spese di deposito per un periodo di 90 giorni.</li> </ul> <p>La copertura opera nei casi di mancato completamento della spedizione, del recupero o dello smaltimento, nonché in caso di spedizione illegale.</p> <p>La garanzia è efficace al più tardi all'inizio della spedizione ed è approvata dall'autorità competente di spedizione, che ne valuta forma, contenuto e importo. Essa resta valida fino al completamento del recupero o dello smaltimento ed è svincolata a seguito della ricezione dei certificati previsti dagli articoli 15 o 16, con regole specifiche per le operazioni intermedie.</p> <p>È consentita la costituzione di garanzie parziali nel caso di notifiche generali.</p> <p>La Commissione può adottare un metodo armonizzato e basato sul rischio per il calcolo dell'importo delle garanzie.</p>
Articolo 8	Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate	<p>L'autorità competente di spedizione verifica in via preliminare la completezza della notifica e, se necessario, richiede informazioni o documenti integrativi entro termini brevi e predeterminati. Il notificatore è tenuto a rispondere entro i termini assegnati, con possibilità di proroga motivata. Sono ammesse fino a due richieste integrative successive.</p> <p>In caso di mancata risposta o di persistente incompletezza, l'autorità competente di spedizione può dichiarare la notifica non valida e interrompere il procedimento, dandone comunicazione alle altre autorità interessate.</p>

		<p>Una volta ritenuta debitamente compilata, la notifica è trasmessa alle autorità competenti di destinazione e di transito, che possono a loro volta formulare richieste di integrazione entro termini fissati e con le stesse conseguenze procedurali.</p> <p>L'articolo stabilisce in modo puntuale i termini massimi per ciascuna fase, nonché l'obbligo per le autorità di motivare eventuali inerzie procedurali su richiesta del notificatore, rafforzando la trasparenza e la certezza dei tempi del procedimento.</p>
Articolo 9	<p>Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento</p>	<p>L'articolo 9 disciplina la fase decisoria successiva al completamento della notifica e definisce i termini, le modalità e gli effetti delle decisioni delle autorità competenti in merito alla spedizione.</p> <p>Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento della notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito adottano una decisione motivata, che può consistere nell'autorizzazione, anche subordinata a condizioni, nell'opposizione oppure nel diniego dell'autorizzazione. In presenza di motivi evidenti, le autorità possono adottare decisioni negative anche prima del completamento formale della notifica. In mancanza di obiezioni nel termine previsto, l'autorizzazione delle autorità di transito si intende tacitamente concessa.</p> <p>Le decisioni sono comunicate al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Qualora nessuna decisione sia adottata entro i termini stabiliti, il notificatore ha diritto a ottenere, su richiesta, una spiegazione motivata. Per notifiche successive relative a spedizioni identiche a quelle già autorizzate, le autorità tengono conto delle informazioni già acquisite e procedono con maggiore celerità.</p> <p>L'autorizzazione ha una durata massima di un anno e la spedizione può avvenire solo durante il periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta, previa corretta compilazione del documento di movimento. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere completato entro un anno dal ricevimento presso l'impianto, salvo termini più brevi stabiliti dalle autorità competenti.</p> <p>L'autorizzazione può essere revocata in caso di difformità dei rifiuti rispetto alla notifica, inosservanza delle condizioni imposte, irregolarità nel trattamento o nella documentazione, cessazione della garanzia finanziaria o risoluzione del contratto. La revoca è comunicata ai soggetti interessati e comporta, ove necessario, l'applicazione delle disposizioni in materia di ripresa dei rifiuti o di spedizione illegale.</p>

<p>Articolo 10</p>	<p>Condizioni per l'autorizzazione alla spedizione</p>	<p>L'articolo 10 disciplina la possibilità per le autorità competenti di subordinare l'autorizzazione alla spedizione a condizioni specifiche, da definire entro il termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione sulla notifica.</p> <p>Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono imporre condizioni motivate all'autorizzazione, fondate sui presupposti per il diniego o per l'opposizione previsti dagli articoli 11 e 12. Nello stesso termine, possono inoltre stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio sottoposto alla propria giurisdizione, purché tali condizioni non siano più restrittive di quelle applicabili ai trasporti nazionali e siano coerenti con gli accordi e le convenzioni internazionali vigenti.</p> <p>L'autorizzazione può essere subordinata anche alla condizione che essa si consideri automaticamente revocata qualora la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non risulti operativa entro il momento della compilazione del documento di movimento. Tutte le condizioni imposte devono essere indicate nel documento di notifica o ad esso allegate dall'autorità che le ha stabilite.</p> <p>In aggiunta, l'autorità competente di destinazione può richiedere che l'impianto destinatario registri sistematicamente, per l'intera durata della notifica, i flussi di rifiuti e le operazioni di recupero o smaltimento oggetto della spedizione. Tali registrazioni, sottoscritte dal responsabile legale dell'impianto, devono essere trasmesse all'autorità entro un mese dal completamento dell'operazione notificata.</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento</p>	<p>L'autorizzazione alle spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento può essere rilasciata solo se ricorrono condizioni stringenti di natura sostanziale. Il notificatore deve dimostrare l'impossibilità del recupero e dello smaltimento nello Stato di produzione in termini tecnici ed economici, nonché la coerenza della spedizione con la gerarchia dei rifiuti e con i principi di prossimità e autosufficienza, assicurando una gestione ecologicamente corretta.</p> <p>Le autorità competenti devono inoltre verificare l'affidabilità del notificatore, del destinatario e dell'impianto, escludendo precedenti condanne o violazioni gravi e ripetute, e accertare l'assenza di divieti all'importazione ai sensi della convenzione di Basilea. La spedizione deve essere conforme alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, e i rifiuti devono essere trattati secondo le norme tecniche vincolanti e, se applicabile, secondo le migliori tecniche disponibili. È esclusa l'autorizzazione per rifiuti urbani indifferenziati.</p>

		<p>Per quantitativi annui molto ridotti di rifiuti prodotti nello Stato di spedizione, alcune condizioni relative allo smaltimento nel paese di origine possono non applicarsi. Per le autorità di transito la valutazione è limitata a un numero ristretto di presupposti. È prevista l'adozione di criteri uniformi da parte della Commissione mediante atto di esecuzione.</p>
Articolo 12	<p>Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero</p>	<p>Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono sollevare obiezioni motivate alle spedizioni di rifiuti destinate al recupero entro 30 giorni dalla notifica debitamente completata. Le obiezioni si fondano su motivi ampi, riconducibili alla non conformità della spedizione o dell'operazione di recupero al diritto dell'Unione o nazionale in materia di rifiuti, ambiente, salute pubblica, ordine e sicurezza pubblica, nonché alla pianificazione della gestione dei rifiuti.</p> <p>Rientrano tra i motivi di obiezione la violazione della direttiva 2008/98/CE, il contrasto con i piani di gestione o i programmi di prevenzione dei rifiuti, l'inosservanza delle norme tecniche vincolanti o delle migliori tecniche disponibili, l'assenza di una reale giustificazione economica o ambientale del recupero, nonché i casi in cui i rifiuti risultino in realtà destinati allo smaltimento. Ulteriori motivi attengono all'affidabilità del notificatore, del destinatario o dell'impianto, in presenza di precedenti violazioni o condanne, e al rispetto degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali.</p> <p>Le autorità di transito possono sollevare obiezioni solo su un numero limitato di motivi, relativi alla conformità normativa, all'affidabilità degli operatori e agli obblighi internazionali. Qualora le criticità che hanno dato luogo alle obiezioni vengano superate entro il termine previsto, le autorità ne danno immediata comunicazione al notificatore; in caso contrario, la notifica perde validità e la spedizione può avvenire solo previa nuova notifica, salvo diverso accordo tra le parti interessate.</p> <p>Alcune categorie di obiezioni devono essere comunicate alla Commissione e presuppongono obblighi di trasparenza preventiva da parte degli Stati membri in merito alla normativa nazionale invocabile a fondamento delle stesse.</p>
Articolo 13	<p>Notifica generale</p>	<p>L'articolo disciplina la possibilità di ricorrere a una notifica generale per coprire più spedizioni di rifiuti, in deroga al principio della notifica riferita a una singola spedizione. Tale facoltà è ammessa a condizione che le spedizioni presentino un elevato grado di omogeneità, sotto il profilo delle caratteristiche fisiche e</p>

		<p>chimiche dei rifiuti, del destinatario e dell'impianto di trattamento, nonché dei paesi di transito, del tragitto e del luogo di partenza.</p> <p>Il notificatore può inoltre indicare, in allegato al documento di notifica, tragitti alternativi da utilizzare in caso di circostanze impreviste; il documento di movimento deve in ogni caso riportare il tragitto effettivamente seguito. Resta ferma la possibilità per le autorità competenti di subordinare l'approvazione della notifica generale alla successiva trasmissione di informazioni o documentazione integrativa, secondo le regole ordinarie previste per la notifica individuale.</p>
Articolo 14	Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva	<p>La disciplina consente al gestore o al soggetto che esercita il controllo su un impianto di recupero di richiedere un'autorizzazione preventiva all'autorità competente territorialmente, con esclusione degli impianti che svolgono esclusivamente operazioni di tipo R13. La richiesta deve dimostrare che l'impianto è autorizzato, tecnicamente idoneo e gestito in modo da garantire il recupero ecologicamente corretto dei rifiuti, indicando tipologie, quantitativi trattabili, tecnologie impiegate e assenza di precedenti illeciti rilevanti.</p> <p>L'autorità competente valuta la richiesta entro termini definiti e rilascia, eventualmente con condizioni, un'autorizzazione preventiva valida di regola per dieci anni, soggetta a ispezioni periodiche e revocabile in caso di informazioni inesatte o al venir meno dei presupposti. Le modifiche rilevanti devono essere comunicate dall'impianto e possono comportare l'aggiornamento o la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di spedizioni verso impianti titolari di autorizzazione preventiva, la procedura di notifica è semplificata: i termini decisionali delle autorità competenti sono ridotti e, in presenza di notifica generale, la validità dell'autorizzazione alla spedizione può essere estesa fino a tre anni. Le informazioni essenziali sulle autorizzazioni preventive rilasciate sono trasmesse alla Commissione e, se del caso, all'OCSE.</p>
Articolo 15	Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio	<p>Nel caso di spedizioni destinate a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento, la notifica deve indicare non solo l'impianto che effettua l'operazione intermedia iniziale, ma anche tutti gli impianti previsti per le successive operazioni, siano esse intermedie o finali. L'autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione e di destinazione è subordinata alla verifica che siano soddisfatte le condizioni per lo smaltimento o che non sussistano motivi di obiezione con riferimento all'intera catena di trattamento.</p>

		<p>L'impianto che svolge l'operazione intermedia è tenuto a confermare la ricezione dei rifiuti entro due giorni lavorativi e a rilasciare, entro termini prestabiliti, un certificato attestante l'avvenuto trattamento intermedio. Qualora i rifiuti siano successivamente trasferiti a un altro impianto per ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, l'impianto intermedio deve acquisire e trasmettere i certificati relativi anche a tali operazioni successive.</p> <p>La disciplina distingue in base alla localizzazione dell'impianto successivo: se il trattamento ulteriore avviene nel paese di destinazione, non è richiesta una nuova notifica; se invece avviene nel paese di spedizione iniziale, in un altro Stato membro o in un paese terzo, è necessaria una nuova notifica ai sensi del regolamento. È inoltre prevista l'adozione di un atto delegato della Commissione volto ad armonizzare a livello unionale il contenuto dei certificati relativi alle operazioni successive.</p>
Articolo 16	Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione	<p>Dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione, tutte le imprese coinvolte sono tenute a compilare il documento di movimento e a renderne disponibili le informazioni per via elettronica tramite i sistemi previsti dal regolamento, anche durante il trasporto, a favore delle autorità competenti e degli organi di controllo. Il notificatore, ottenuta l'autorizzazione scritta o maturata l'autorizzazione tacita, comunica la data effettiva della spedizione e completa il documento di movimento entro i termini stabiliti, ferma restando la possibilità di integrare taluni dati variabili fino all'avvio della spedizione.</p> <p>Il documento di notifica, comprensivo delle autorizzazioni e delle condizioni imposte, deve parimenti essere accessibile in formato elettronico durante il trasporto; solo in via residuale è ammessa la disponibilità con mezzi alternativi a bordo del veicolo, con obbligo di successivo aggiornamento del sistema elettronico. L'impianto di destinazione conferma la ricezione dei rifiuti entro due giorni lavorativi e, una volta completata l'operazione finale di recupero o smaltimento, rilascia la certificazione dell'avvenuto trattamento entro i termini previsti, trasmettendola al notificatore e alle autorità competenti interessate.</p>
Articolo 17	Modifiche apportate dopo il rilascio dell'autorizzazione	<p>Qualora intervengano modifiche essenziali rispetto alle modalità o alle condizioni dell'autorizzazione, il notificatore è tenuto a informare senza indugio le autorità competenti interessate e il destinatario, preferibilmente prima dell'inizio della spedizione.</p>

		In presenza di tali modifiche, è in linea di principio necessaria la presentazione di una nuova notifica, salvo che le autorità competenti ritengano espressamente che ciò non sia richiesto. In tal caso, esse ne informano il notificatore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni. Nessuna spedizione può avere luogo prima che il notificatore abbia ricevuto tale comunicazione; se la spedizione è già iniziata, la consegna deve essere interrotta fino alla decisione delle autorità competenti.
Articolo 18	Obblighi generali di informazione	L'articolo disciplina gli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle spedizioni di rifiuti. Per le spedizioni soggette a notifica, le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti devono conservare la documentazione per almeno cinque anni dalla data di rilascio del certificato di recupero o smaltimento; in caso di notifica generale, il termine decorre dal rilascio dell'ultimo certificato. Per le spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione, l'obbligo quinquennale di conservazione grava sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull'impianto ricevente, con decorrenza dal certificato di recupero. Le autorità competenti sono inoltre tenute a conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle spedizioni illegali, a partire dal completamento delle operazioni di ripresa o di trattamento alternativo.
Articolo 19	Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione	L'articolo introduce un divieto generale di miscelazione applicabile all'intero arco temporale della spedizione.
Articolo 20	Conservazione dei documenti e delle informazioni	L'articolo disciplina gli obblighi di conservazione documentale relativi alle spedizioni di rifiuti, distinguendo in base alla tipologia di procedura applicabile. Per le spedizioni soggette a notifica preventiva, le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti sono tenuti a conservare nell'Unione tutte le informazioni e i documenti scambiati per almeno cinque anni dalla data di rilascio del certificato (che, in caso di notifica generale, si riferisce all'ultimo).

		<p>Per le spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione, l'obbligo di conservazione quinquennale grava sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull'impianto che riceve i rifiuti, con decorrenza dalla data del certificato previsto dalla relativa procedura semplificata.</p> <p>È inoltre previsto un obbligo autonomo in capo alle autorità competenti di conservare, sempre per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle spedizioni illegali, con decorrenza dal completamento delle operazioni di ripresa, recupero o smaltimento alternativo.</p>
Articolo 21	Pubblicazione di informazioni di spedizioni	<p>L'articolo attribuisce alla Commissione il compito di pubblicare e aggiornare mensilmente, tramite il proprio <i>sito web</i>, le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione. I dati sono estratti dal sistema centrale di trasmissione elettronica previsto dal regolamento.</p>
Articolo 22	Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto	<p>L'articolo disciplina la gestione delle spedizioni di rifiuti autorizzate che non possono essere completate come previsto, quando non ricorre un'ipotesi di spedizione illegale. In tali casi è attivato un obbligo di informazione tra le autorità competenti interessate e un meccanismo di responsabilità in capo al notificatore, volto a garantire la ripresa dei rifiuti nel paese di spedizione o, in alternativa, l'organizzazione di un recupero o smaltimento diverso.</p> <p>La ripresa deve avvenire entro un termine massimo di 90 giorni dalla conoscenza dell'impossibilità di completare la spedizione, salvo diverso accordo con le autorità competenti. L'obbligo può essere escluso qualora le autorità concordino su una soluzione alternativa di trattamento, anche nel paese di destinazione, oppure nei casi di miscelazione irreversibile avvenuta prima che l'irregolarità fosse nota, ferma restando la necessità di una gestione ecologicamente corretta.</p> <p>L'articolo disciplina le conseguenze procedurali della ripresa o delle soluzioni alternative, prevedendo, a seconda dei casi, la presentazione di una nuova notifica o la sufficienza di una richiesta motivata, nonché la compilazione di un nuovo documento di movimento. Sono inoltre regolati il deposito temporaneo sicuro dei rifiuti, la cessazione degli obblighi con il rilascio dei certificati di trattamento e i meccanismi di sostituzione del notificatore inadempiente, al fine di assicurare la continuità delle responsabilità lungo la catena dei soggetti coinvolti.</p>

<p>Articolo 23</p>	<p>Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto</p>	<p>L'articolo disciplina le conseguenze dell'impossibilità di completare una spedizione di rifiuti soggetta agli obblighi generali di informazione, quando non ricorre un'ipotesi di spedizione illegale. In tali casi, la persona che organizza la spedizione è tenuta a informare immediatamente l'autorità competente e, in base alle previsioni contrattuali, a garantire la ripresa dei rifiuti nel paese di spedizione oppure l'organizzazione di un recupero alternativo, anche nel paese di destinazione o altrove, assicurando se necessario il deposito sicuro temporaneo.</p> <p>La ripresa o il recupero alternativo devono avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione all'autorità competente, salvo diverso termine concordato tra le autorità interessate, e i rifiuti devono essere gestiti in modo ecologicamente corretto. Qualora la ripresa o le soluzioni alternative avvengano al di fuori del paese di destinazione iniziale, è previsto l'aggiornamento della documentazione di accompagnamento; se la spedizione di ripresa rientra in un regime più restrittivo, si applicano le disposizioni in materia di notifica preventiva.</p> <p>L'articolo prevede meccanismi di intervento sostitutivo in caso di inadempimento della persona che organizza la spedizione, individuando una successione di responsabilità in capo ad altri soggetti della catena dei rifiuti e, in ultima istanza, all'autorità competente di spedizione o a un soggetto che agisce per suo conto, al fine di garantire comunque la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente.</p>
<p>Articolo 24</p>	<p>Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto</p>	<p>L'articolo disciplina l'imputazione delle spese sostenute in caso di ripresa dei rifiuti o di recupero o smaltimento alternativo quando una spedizione autorizzata o soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto e non costituisce spedizione illegale. Le spese comprendono i costi di trasporto, di trattamento e di deposito temporaneo dei rifiuti a partire dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza dell'impossibilità di completare la spedizione.</p> <p>È stabilito un ordine di imputazione progressivo delle spese, che individua come responsabile principale il notificatore iniziale e, in caso di sua impossibilità, prevede la successione di altri soggetti individuati dalla normativa, fino all'autorità competente di spedizione o a soluzioni concordate tra le autorità interessate. Prima di addebitare i costi a soggetti diversi dal notificatore iniziale deve essere utilizzata la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, nei limiti della copertura disponibile.</p>

		La disciplina si applica anche alle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione. Restano impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità civile, amministrativa o penale.
Articolo 25	Ripresa in caso di spedizione illegale	<p>L'articolo disciplina le misure da adottare quando una spedizione di rifiuti è qualificata come illegale. L'autorità competente che individua la spedizione informa immediatamente le altre autorità interessate e si attiva un sistema di responsabilità volto a garantire la rapida gestione dei rifiuti.</p> <p>Quando la responsabilità è imputabile al notificatore, l'autorità competente di spedizione assicura la ripresa dei rifiuti o, se concordato tra le autorità competenti, il loro recupero o smaltimento alternativo. Tali obblighi devono essere adempiuti entro 30 giorni dalla conoscenza dell'illecito, salvo diverso termine concordato. In via subordinata, sono individuati meccanismi di sostituzione del notificatore inadempiente e, in ultima istanza, l'intervento diretto dell'autorità competente.</p> <p>Qualora la responsabilità sia imputabile al destinatario, l'autorità competente di destinazione garantisce il recupero o lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti entro termini analoghi. Nei casi in cui non sia possibile imputare la responsabilità né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti cooperano per assicurare comunque il trattamento dei rifiuti.</p> <p>La disposizione regola gli effetti procedurali della ripresa o delle soluzioni alternative, prevedendo, a seconda dei casi, la presentazione di una nuova notifica o la compilazione di un nuovo documento di movimento, nonché il coordinamento tra autorità competenti. È inoltre disciplinato il deposito sicuro temporaneo dei rifiuti e il rapporto con i divieti di esportazione, che non si applicano alla reintroduzione dei rifiuti nel paese di spedizione. Restano impregiudicate le regole dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.</p>
Articolo 26	Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale	L'articolo disciplina l'imputazione delle spese derivanti dalla gestione dei rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprendendo i costi di trasporto, di recupero o smaltimento e di deposito temporaneo a decorrere dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dell'illecito. La disciplina distingue in funzione del soggetto cui è imputabile la responsabilità della spedizione illegale e del tipo di intervento necessario.

		<p>Quando la responsabilità è imputabile al notificatore, le spese sono poste prioritariamente a suo carico o, in caso di impossibilità, a carico dei soggetti equiparati individuati dal regolamento e, in ultima istanza, dell'autorità competente di spedizione. Se la responsabilità è imputabile al destinatario, i costi del recupero o smaltimento ecologicamente corretto sono posti a suo carico o, in via sussidiaria, dell'autorità competente di destinazione. Nei casi in cui la responsabilità non sia chiaramente imputabile o sia condivisa, le autorità competenti determinano l'imputazione delle spese secondo criteri di cooperazione e sussidiarietà, fino a ricomprendere le autorità stesse.</p> <p>Qualora sia stata presentata una notifica, prima di addebitare le spese a soggetti diversi dal notificatore o dal destinatario è previsto l'utilizzo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente, nei limiti della copertura disponibile. La disposizione si applica anche alle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione e lascia impregiudicate le norme dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.</p>
Articolo 27	Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica	<p>L'articolo istituisce un regime obbligatorio di trasmissione e scambio elettronico delle informazioni e della documentazione relative alle spedizioni di rifiuti, sia soggette a notifica preventiva sia assoggettate agli obblighi generali di informazione, nonché alle procedure di esportazione, importazione e transito. La disposizione individua in modo funzionale le categorie di dati e atti che devono essere gestiti esclusivamente in formato elettronico lungo l'intero ciclo procedurale della spedizione.</p> <p>È attribuita alla Commissione la gestione di un sistema centrale, dotato di una piattaforma per lo scambio in tempo reale delle informazioni tra autorità competenti, autorità di controllo, uffici doganali e operatori economici, nonché di un sito web utilizzabile dai soggetti che non dispongono di sistemi propri. Il sistema centrale è destinato a fungere da nodo di interoperabilità con i sistemi nazionali degli Stati membri, che possono essere mantenuti purché conformi ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti a livello unionale.</p> <p>La disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per l'aggiornamento dell'elenco delle informazioni scambiate e atti di esecuzione per definire standard tecnici, requisiti di interoperabilità, sicurezza, governance e protezione dei dati. È inoltre previsto il coordinamento con altri sistemi europei di scambio elettronico dei dati, inclusi quelli in ambito doganale, nonché il riesame periodico del funzionamento del sistema centrale.</p>

Articolo 28	Lingua	L'articolo disciplina il regime linguistico applicabile alle comunicazioni nell'ambito delle spedizioni di rifiuti. Tutte le notifiche, informazioni, documenti e comunicazioni trasmesse in applicazione del regolamento devono essere redatte in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate, ponendo l'onere di conformità linguistica in capo agli operatori. Su richiesta delle autorità competenti, il notificatore, il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione sono tenuti a fornire traduzioni autenticate delle comunicazioni in una lingua accettabile. La disposizione prevede inoltre che la Commissione integri nel sistema centrale una funzione di traduzione automatica di cortesia, senza incidere sul valore giuridico delle comunicazioni né sugli obblighi di traduzione ufficiale.
Articolo 29	Questioni relative alla classificazione	L'articolo disciplina i criteri e le conseguenze giuridiche della classificazione di oggetti, sostanze, rifiuti e operazioni di trattamento ai fini dell'applicazione del regolamento. Esso rinvia alla direttiva 2008/98/CE per la qualificazione dei sottoprodotti e dei rifiuti che hanno cessato di essere tali, imponendo agli Stati membri di applicarne le relative disposizioni. Per la distinzione tra beni usati e rifiuti, la norma stabilisce condizioni minime sostanziali volte ad assicurare la certezza dell'ulteriore utilizzo, l'idoneità funzionale, la legalità dell'impiego e l'assenza di impatti negativi su ambiente e salute, nonché un'adeguata protezione durante la movimentazione. In caso di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione sulla qualificazione come rifiuto o meno, l'oggetto o la sostanza è trattato come rifiuto ai fini della spedizione. L'articolo prevede regole di prevalenza cautelativa anche in caso di disaccordo sulla classificazione dei rifiuti destinati al recupero rispetto agli allegati applicabili, sull'inquadramento delle operazioni come recupero o smaltimento e sulla natura intermedia o finale delle operazioni di trattamento, imponendo l'applicazione del regime più restrittivo.
Articolo 30	Spese amministrative	L'articolo consente alle autorità competenti e agli organi di ispezione di addebitare al notificatore e, se del caso, alla persona che organizza la spedizione i costi amministrativi connessi alle procedure di notifica, controllo e sorveglianza, inclusi i costi ordinari di analisi e ispezione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità. È previsto l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i regimi nazionali applicabili, che sono resi pubblici a fini di trasparenza.

Articolo 31	Accordi per le zone di confine	L'articolo consente agli Stati membri, in situazioni eccezionali legate a specifiche condizioni geografiche o demografiche, di concludere accordi bilaterali per semplificare la procedura di notifica delle spedizioni transfrontaliere di determinati flussi di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino situato in zona di confine. La semplificazione può applicarsi anche a spedizioni che restano nello Stato di spedizione ma transitano nel territorio di un altro Stato membro. È prevista la possibilità di estendere tali accordi ai paesi membri dell'EFTA, a condizione che il trattamento dei rifiuti avvenga in modo ecologicamente corretto. Gli accordi devono essere notificati alla Commissione prima della loro entrata in vigore.
Articolo 32	Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte	L'articolo introduce una deroga procedurale per le spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte che transitano attraverso un altro Stato membro, prevedendo che l'autorizzazione dell'autorità di transito si intenda tacitamente concessa in assenza di obiezioni entro sette giorni lavorativi dal completamento della notifica.
Articolo 33	Spedizioni dalle Isole Fær Øer alla Danimarca	L'articolo consente alla Danimarca di assoggettare le importazioni di rifiuti dalle Isole Fær Øer, in assenza di transito attraverso altri paesi, al regime applicabile alle spedizioni interne.
Articolo 34	Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento	L'articolo disciplina le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati allo smaltimento che transitano attraverso paesi terzi, estendendo l'applicazione del regime ordinario di notifica e controllo con specifici adattamenti. Sono previsti obblighi aggiuntivi e modalità differenziate di autorizzazione del transito in funzione dell'adesione o meno del paese terzo alla convenzione di Basilea.
Articolo 35	Spedizioni di rifiuti destinati al recupero	L'articolo regola le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso paesi terzi, distinguendo tra paesi soggetti o meno alla decisione OCSE. In funzione di tale distinzione, si applica il regime previsto per lo smaltimento o il regime ordinario, con adattamenti procedurali e possibilità di autorizzazione tacita del transito esterno all'Unione entro termini prestabiliti.
Articolo 36	Trasporto di rifiuti esclusivamente	L'articolo affida agli Stati membri l'istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza e controllo per il trasporto di rifiuti interno, imponendo che tale regime sia coerente con il quadro unionale. È previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione, che ne assicura la conoscibilità presso gli altri Stati membri.

	all'interno dello Stato membro	
Articolo 37	Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento	L'articolo stabilisce il divieto generale di esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento. È prevista una deroga limitata per le esportazioni verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, che non opera in presenza di divieti di importazione nel paese di destinazione, di mancato rispetto delle condizioni sostanziali per lo smaltimento o di rischi di gestione non ecologicamente corretta. Il divieto non si applica alle esportazioni effettuate ai fini della ripresa di rifiuti in attuazione delle disposizioni in materia di spedizioni non completate o illegali.
Articolo 38	Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA	L'articolo disciplina le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, prevedendo l'applicazione del regime ordinario di notifica e autorizzazione con adattamenti procedurali specifici. La disposizione rafforza gli obblighi di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità dei paesi terzi, anche attraverso canali alternativi al sistema elettronico quando necessario. Sono introdotte condizioni aggiuntive per l'autorizzazione della spedizione, tra cui la verifica preventiva dell'idoneità dell'impianto di destinazione, termini estesi per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità di transito esterne all'Unione e obblighi rafforzati di informazione nei confronti delle autorità doganali. La spedizione è consentita solo previo rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e a condizione che sia garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
Articolo 39	Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti	L'articolo introduce un divieto esteso di esportazione dall'Unione verso paesi non soggetti alla decisione OCSE per il recupero di rifiuti pericolosi e di altre categorie di rifiuti considerate a rischio, individuate in base alla loro natura, composizione, contaminazione o alle condizioni del paese di destinazione. Il divieto opera anche quando vi sia il rischio di una gestione non ecologicamente corretta o quando l'importazione sia vietata dal paese di destinazione. È previsto un regime di eccezione limitato, fondato su una valutazione tecnica documentata delle caratteristiche di pericolo, che consente in casi eccezionali di escludere singoli flussi dal divieto o, al contrario, di assoggettare al divieto rifiuti formalmente non classificati come pericolosi. Tali decisioni sono

		<p>soggette a obblighi di informazione verso le autorità di destinazione, la Commissione e gli organismi internazionali competenti, e possono dar luogo all'aggiornamento degli allegati del regolamento.</p>
Articolo 40	<p>Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi</p>	<p>L'articolo stabilisce il divieto generale di esportazione dall'Unione verso paesi non soggetti alla decisione OCSE dei rifiuti non pericolosi destinati al recupero, indipendentemente dalla loro classificazione negli allegati o nell'elenco europeo dei rifiuti.</p> <p>Il divieto non si applica alle esportazioni verso paesi inclusi in un apposito elenco, alle condizioni che i rifiuti siano destinati a impianti autorizzati e che l'intera catena di recupero si svolga in paesi ammessi. In tali casi, la spedizione è assoggettata agli obblighi generali di informazione o alla procedura di notifica preventiva, in funzione della tipologia di rifiuti.</p> <p>La norma coordina il regime applicabile a tali esportazioni con le disposizioni procedurali del regolamento e prevede la revoca delle autorizzazioni in caso di rimozione del paese o dei rifiuti dall'elenco dei paesi autorizzati.</p>
Articolo 41	<p>Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero</p>	<p>L'articolo attribuisce alla Commissione il potere di istituire e aggiornare, mediante atto delegato, un elenco dei paesi non soggetti alla decisione OCSE verso i quali sono consentite esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero. L'inclusione nell'elenco è subordinata a una richiesta del paese interessato, alla verifica del rispetto di requisiti sostanziali in materia di gestione dei rifiuti e all'accettazione di specifici obblighi di cooperazione e controllo.</p> <p>L'elenco individua, per ciascun paese ammesso, i flussi di rifiuti autorizzati, gli impianti abilitati e le eventuali procedure di controllo applicabili all'importazione. La Commissione assicura l'aggiornamento periodico dell'elenco, può richiedere informazioni supplementari e procede alla rimozione dei paesi che non dimostrino il mantenimento delle condizioni richieste.</p>
Articolo 42	<p>Obblighi per l'inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali</p>	<p>L'articolo stabilisce le condizioni e gli obblighi che i paesi non soggetti alla decisione OCSE devono soddisfare per essere inclusi nell'elenco dei paesi verso i quali sono consentite esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero. L'inclusione è subordinata alla presentazione di una richiesta formale alla Commissione e alla dimostrazione della capacità di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati.</p>

	sono autorizzate le esportazioni	<p>La disposizione richiede l'esistenza e l'attuazione di un quadro strategico e giuridico adeguato in materia di gestione dei rifiuti, comprensivo di sistemi di autorizzazione, controllo, ispezione e sanzione, nonché l'adesione a pertinenti accordi ambientali internazionali. Sono previsti obblighi rafforzati e temporali specifici per l'eventuale autorizzazione all'importazione di rifiuti di plastica destinati al riciclaggio.</p> <p>I paesi inclusi nell'elenco sono tenuti ad aggiornare periodicamente le informazioni fornite e a comunicare senza ritardo eventuali modifiche rilevanti, al fine di consentire alla Commissione la verifica continuativa del rispetto dei requisiti.</p>
Articolo 43	Valutazione della richiesta di inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni	<p>L'articolo disciplina la procedura di valutazione, da parte della Commissione, delle richieste di inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero. La valutazione è fondata sulle informazioni e sulle prove fornite dal paese richiedente e mira ad accertare il rispetto dei requisiti sostanziali in materia di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e l'assenza di effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici.</p> <p>La Commissione può richiedere integrazioni informative entro termini definiti e respinge la richiesta qualora le informazioni risultino insufficienti, dandone motivazione. È prevista una procedura analoga, mediante atto delegato, per le richieste relative ai rifiuti di plastica, nel rispetto delle condizioni rafforzate stabilite dal regolamento.</p>
Articolo 44	Regime generale per le esportazioni di rifiuti	<p>L'articolo stabilisce il quadro procedurale applicabile alle esportazioni dall'Unione di rifiuti destinati al recupero verso paesi soggetti alla decisione OCSE. In tali casi si applica, con adattamenti, il regime ordinario di notifica e autorizzazione previsto dal regolamento.</p> <p>La disposizione introduce condizioni e deroghe specifiche in funzione della tipologia di rifiuti, della presenza di operazioni intermedie e dell'eventuale transito attraverso paesi non OCSE, prevedendo in alcuni casi l'obbligo di notifica preventiva, il divieto di esportazione o la possibilità di autorizzazioni tacite da parte delle autorità di destinazione o di transito esterne all'Unione.</p> <p>La spedizione è consentita solo previo rilascio delle autorizzazioni richieste e a condizione che il recupero avvenga in impianti autorizzati nel paese di destinazione e sia garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.</p>

Articolo 45	Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia	<p>L'articolo attribuisce alla Commissione il compito di monitorare le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso paesi soggetti alla decisione OCSE, al fine di prevenire danni all'ambiente o alla salute umana e di evitare effetti negativi sulla gestione dei rifiuti nei paesi di destinazione. A tal fine, la Commissione può avviare verifiche mirate richiedendo informazioni alle autorità dei paesi interessati entro termini definiti.</p> <p>Qualora emerga l'assenza di capacità adeguate di gestione ecologicamente corretta, il mancato rispetto degli standard ambientali o l'esistenza di effetti negativi significativi, la Commissione può adottare atti delegati per vietare l'esportazione di determinati rifiuti verso il paese interessato. È previsto un controllo rafforzato per le esportazioni di rifiuti di plastica e la possibilità di revoca del divieto solo a fronte di evidenze sufficienti del ripristino delle condizioni richieste.</p>
Articolo 46	Obblighi degli esportatori	<p>L'articolo impone al notificatore o alla persona che organizza la spedizione l'obbligo di esportare rifiuti dall'Unione solo verso impianti che garantiscano una gestione ecologicamente corretta conforme ai requisiti. Tale obbligo è assolto mediante la verifica preventiva dell'impianto di destinazione, che deve soddisfare criteri tecnici specifici ed essere sottoposto a un audit indipendente recente.</p> <p>La disposizione disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento, utilizzo e condivisione degli audit, nonché gli obblighi di notifica alla Commissione e di messa a disposizione delle informazioni, anche a fini di controllo da parte delle autorità competenti. È previsto un registro pubblico degli audit e un obbligo di trasparenza in capo agli esportatori.</p> <p>Sono introdotte regole di sospensione immediata delle esportazioni in caso di perdita di conformità dell'impianto e un regime di esonero parziale dagli obblighi di audit quando esistono accordi internazionali che riconoscono l'equivalenza delle garanzie ambientali, ferma restando la possibilità di audit ad hoc in presenza di informazioni attendibili.</p>
Articolo 47	Obblighi degli Stati membri di esportazione	<p>L'articolo impone agli Stati membri di garantire, mediante misure adeguate, che le esportazioni di rifiuti dall'Unione avvengano solo nel rispetto delle condizioni e dei divieti stabiliti dal regolamento e dei requisiti di gestione ecologicamente corretta. In presenza di informazioni attendibili su possibili inadempimenti degli obblighi in capo agli esportatori, gli Stati membri sono tenuti a effettuare le verifiche necessarie.</p>

Articolo 48	Esportazioni verso l'Antartico	L'articolo stabilisce il divieto assoluto di esportazione di rifiuti dall'Unione verso l'Antartico.
Articolo 49	Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare	L'articolo vieta le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi o territori d'oltremare. Per i rifiuti destinati al recupero si applica il divieto previsto per le esportazioni verso paesi non OCSE e, nei casi non soggetti a tale divieto, il regime procedurale ordinario del regolamento.
Articolo 50	Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento	L'articolo stabilisce il divieto generale di importazione nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, consentendo deroghe limitate per importazioni provenienti da paesi parti della convenzione di Basilea o da paesi con cui esistono accordi o intese bilaterali. È prevista una deroga eccezionale in situazioni di crisi o emergenza, quando non sia possibile concludere tali accordi. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali solo in casi eccezionali e a condizioni rigorose, garantendo lo smaltimento in impianti autorizzati e la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, limitatamente ai rifiuti prodotti nel paese di spedizione. I paesi esportatori devono dimostrare preventivamente l'impossibilità di smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto sul proprio territorio.
Articolo 51	Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace	L'articolo disciplina il regime procedurale applicabile alle importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ammesse in deroga al divieto generale. In tali casi si applica, con adattamenti, il sistema di notifica e autorizzazione previsto dal regolamento, tenendo conto delle specificità dei notificatori stabiliti fuori dall'Unione e del coinvolgimento delle autorità doganali. La disposizione definisce le condizioni inderogabili per l'esecuzione della spedizione, tra cui l'autorizzazione delle autorità competenti, la conclusione di un contratto valido, la prestazione di una garanzia finanziaria e l'assicurazione della gestione ecologicamente corretta. Sono previste regole specifiche per il controllo delle spedizioni illegali e una procedura semplificata di informazione preventiva per importazioni connesse a situazioni di crisi o operazioni umanitarie, con successiva definizione tecnica delle informazioni richieste mediante atto di esecuzione della Commissione.
Articolo 52	Divieto di importazione di	L'articolo stabilisce il divieto generale di importazione nell'Unione di rifiuti destinati al recupero, consentendo deroghe limitate per le importazioni provenienti da paesi OCSE, da paesi parti della

	rifiuti destinati al recupero	<p>convenzione di Basilea o da paesi con cui esistono accordi o intese compatibili con il diritto dell'Unione. Sono previste ulteriori deroghe eccezionali in situazioni di crisi o emergenza.</p> <p>Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali individuali solo in casi eccezionali e alle condizioni previste per le importazioni destinate allo smaltimento, quando il recupero ecologicamente corretto non sia garantito nel paese di spedizione. Gli accordi applicabili sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dal regolamento per le importazioni.</p>
Articolo 53	Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace	<p>L'articolo disciplina il regime procedurale applicabile alle importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero provenienti o transitanti da paesi soggetti alla decisione OCSE, nonché in situazioni eccezionali di crisi. In tali casi si applica, con adattamenti, il sistema di notifica e autorizzazione previsto dal regolamento.</p> <p>La disposizione prevede specifiche deroghe e obblighi procedurali, tra cui la possibilità di autorizzazione tacita da parte dell'autorità di spedizione esterna all'Unione, l'assoggettamento a notifica preventiva di spedizioni a fini sperimentali o di analisi e il coordinamento con le regole applicabili alle importazioni destinate allo smaltimento. La spedizione è consentita solo previa acquisizione delle autorizzazioni richieste e nel rispetto delle condizioni contrattuali, finanziarie e di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.</p>
Articolo 54	Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE	<p>L'articolo stabilisce che alle importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero provenienti da paesi non soggetti alla decisione OCSE, o che transitano attraverso tali paesi quando sono parti della convenzione di Basilea, si applica il regime procedurale previsto per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, con i necessari adattamenti.</p>
Articolo 55	Obblighi delle autorità competenti di	<p>L'articolo attribuisce all'autorità competente di destinazione nell'Unione la responsabilità di garantire che i rifiuti importati siano gestiti, per tutta la durata della spedizione e del trattamento, in modo ecologicamente corretto e senza rischi per la salute umana, in conformità al diritto unionale applicabile.</p>

	destinazione nell'Unione	È inoltre previsto il potere di vietare le importazioni qualora vi siano motivi per ritenere che tali condizioni non saranno rispettate.
Articolo 56	Importazioni da paesi o territori d'oltremare	L'articolo prevede che alle importazioni nell'Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applichi, in via generale, il regime procedurale del regolamento. In assenza di paesi di transito, è consentito allo Stato membro interessato applicare le proprie procedure nazionali alle spedizioni dal paese o territorio d'oltremare a esso collegato, con obbligo di notifica preventiva alla Commissione.
Articolo 57	Transito nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento	L'articolo disciplina il regime applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da e dirette verso paesi terzi che transitano attraverso Stati membri. A tali spedizioni si applica, con adattamenti, la procedura prevista per le importazioni, con specifici obblighi di informazione e coordinamento con le autorità doganali. Le autorità competenti di transito possono richiedere garanzie finanziarie e sono coinvolte nelle comunicazioni relative all'autorizzazione e all'uscita dei rifiuti dal territorio dell'Unione.
Articolo 58	Transito nell'Unione di rifiuti destinati al recupero	L'articolo disciplina il regime applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da e dirette verso paesi terzi che transitano attraverso Stati membri. Il quadro procedurale varia in funzione dell'applicazione o meno della decisione OCSE ai paesi di origine e destinazione, rinviando rispettivamente al regime previsto per il transito dei rifiuti destinati allo smaltimento o a quello applicabile alle importazioni per il recupero. Sono previsti obblighi specifici di informazione delle autorità doganali e delle autorità competenti di transito, nonché la facoltà per queste ultime di richiedere garanzie finanziarie adeguate. In caso di transito tra un paese OCSE e un paese non OCSE, si applicano cumulativamente i regimi corrispondenti a ciascun tratto della spedizione.
Articolo 59	Gestione ecologicamente corretta	L'articolo stabilisce un obbligo generale di gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto, applicabile a tutti i soggetti coinvolti nella spedizione e nelle operazioni di recupero o smaltimento, per l'intera durata della spedizione e del trattamento.

			<p>Ai fini delle esportazioni, la gestione è considerata ecologicamente corretta quando è dimostrato che i rifiuti e i residui del trattamento sono gestiti nel paese di destinazione secondo obblighi di protezione della salute e dell'ambiente equivalenti a quelli dell'Unione, valutati sulla base della normativa unionale e degli orientamenti internazionali di riferimento.</p>
Articolo 60	Ispezioni		<p>L'articolo impone agli Stati membri di garantire l'osservanza del regolamento mediante ispezioni delle imprese e degli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti, nonché delle spedizioni stesse e delle operazioni di recupero o smaltimento. Le ispezioni possono essere effettuate in diverse fasi della catena, inclusi il luogo di origine, il luogo di destinazione, le frontiere dell'Unione e durante il trasporto all'interno dell'Unione.</p>
Articolo 61	Documenti e prove	e	<p>L'articolo definisce l'ambito e le modalità delle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti, prevedendo verifiche documentali, l'identificazione dei soggetti coinvolti e, se necessario, controlli fisici dei rifiuti. Le autorità ispettive possono richiedere prove sull'origine, destinazione e natura dei materiali trasportati, al fine di accertare se si tratti di rifiuti o di beni usati, applicando i criteri di classificazione previsti dal regolamento. In caso di mancata o insufficiente documentazione, o di protezione inadeguata dei materiali, le autorità possono qualificare la spedizione come illegale, sospendere il trasporto e trattenere rifiuti e mezzi. È riconosciuto un ampio potere di richiesta di informazioni a tutti i soggetti della filiera, inclusi gli impianti di trattamento, e, per le esportazioni, di verifica dell'audit degli impianti di destinazione. L'articolo attribuisce infine alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per armonizzare la corrispondenza tra codici doganali e classificazioni dei rifiuti.</p>
Articolo 62	Piani di ispezione		<p>L'articolo impone agli Stati membri di predisporre piani di ispezione basati su una valutazione dei rischi, tenendo conto dei flussi di rifiuti, delle provenienze delle spedizioni illegali, dei risultati delle ispezioni precedenti e di informazioni investigative pertinenti. I piani definiscono obiettivi, priorità, ambito geografico, numero minimo e frequenza delle ispezioni, ruoli delle autorità competenti, modalità di cooperazione, formazione degli ispettori e risorse disponibili.</p> <p>I piani sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati se necessario. Gli Stati membri li notificano alla Commissione, che ne esamina il contenuto e può elaborare relazioni con raccomandazioni su priorità,</p>

		coordinamento e cooperazione tra autorità, mettendole a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 63	Sanzioni	<p>Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e ne garantiscono l'applicazione.</p> <p>Nel determinarle tengono conto, tra l'altro, della gravità e natura della violazione, dell'elemento soggettivo, della capacità finanziaria del responsabile, dei vantaggi economici ottenuti, del danno ambientale e di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.</p> <p>Le sanzioni includono almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanzioni pecuniarie;</li> <li>• sospensione o revoca delle autorizzazioni;</li> <li>• esclusione temporanea dagli appalti pubblici.</li> </ul> <p>Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sanzionatorie adottate e le successive modifiche.</p>
Articolo 64	Cooperazione a livello nazionale per garantire l'osservanza del regolamento	<p>Gli Stati membri assicurano meccanismi efficaci di cooperazione e coordinamento tra tutte le autorità coinvolte nei controlli, al fine di contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, inclusa l'elaborazione e l'attuazione dei piani di ispezione.</p>
Articolo 65	Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento	<p>L'articolo impone agli Stati membri un obbligo di cooperazione bilaterale e multilaterale volto alla prevenzione e all'individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. La cooperazione si realizza attraverso lo scambio di informazioni rilevanti su spedizioni, flussi di rifiuti, operatori e impianti, nonché mediante la condivisione di esperienze, conoscenze e pratiche di enforcement, incluse le valutazioni del rischio nell'ambito dei piani di ispezione e delle strutture di coordinamento istituite a livello unionale.</p> <p>Gli Stati membri devono designare le autorità competenti e il personale permanente responsabili della cooperazione e dei controlli fisici delle spedizioni, individuando specifici punti di contatto. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione, che ne assicura la raccolta e la diffusione tra le autorità designate.</p>

		È prevista la facoltà per un'autorità di uno Stato membro di adottare, su richiesta di un altro Stato membro, misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere coinvolte in spedizioni illegali di rifiuti presenti sul proprio territorio.
Articolo 66	Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti	<p>L'articolo istituisce un gruppo a livello unionale volto a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri nella prevenzione e nell'individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. Il gruppo è composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, designati tra il personale permanente delle autorità competenti, ed è copresieduto dalla Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto dal gruppo.</p> <p>Il gruppo opera come sede di scambio di informazioni, incluse quelle investigative e basate sul rischio, nonché di confronto sulle migliori pratiche e sulle questioni tecniche relative al controllo dell'osservanza del regolamento. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e può coinvolgere, se necessario, altri soggetti istituzionali o portatori di interessi.</p>
Articolo 67	Disposizioni generali	<p>L'articolo definisce il quadro dei poteri attribuiti alla Commissione per sostenere e integrare l'azione degli Stati membri e assicurare un'applicazione uniforme del regolamento, nel rispetto delle competenze nazionali e senza interferire con procedimenti ispettivi o giudiziari già in corso.</p> <p>La Commissione può intervenire su spedizioni di rifiuti complesse, con potenziali gravi effetti su salute e ambiente e con dimensione transfrontaliera, agendo di propria iniziativa, su richiesta di uno o più Stati membri o a seguito di denuncia, qualora sussistano sospetti sufficienti di spedizione illegale. In caso di mancato intervento, è previsto un obbligo di risposta motivata, salvo esigenze di interesse pubblico. La Commissione fornisce inoltre supporto al coordinamento tra autorità nazionali.</p> <p>Al termine delle azioni svolte, la Commissione redige una relazione; qualora accerti una spedizione illegale, informa le autorità competenti e raccomanda l'applicazione delle misure previste dal regolamento. Le relazioni e i relativi elementi di prova costituiscono mezzi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi, giudiziari e penali nazionali, nonché dinanzi alla Corte di giustizia, ferma restando la libera valutazione del loro valore probatorio da parte delle autorità competenti.</p>

Articolo 68	Ispezioni a cura della Commissione	<p>L'articolo disciplina i poteri ispettivi della Commissione sulle spedizioni di rifiuti, esercitabili nel rispetto dell'articolo 67 e limitati ai casi in cui sussistano sufficienti sospetti di una spedizione illegale. Le ispezioni sono svolte in stretta collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato, tenendo conto di controlli e procedimenti nazionali già avviati, e sono di norma precedute da un preavviso di 15 giorni, salvo casi urgenti.</p> <p>Le ispezioni sono effettuate sulla base di un'autorizzazione scritta e attribuiscono al personale della Commissione ampi poteri di accesso, verifica documentale, richiesta di informazioni e dichiarazioni, nonché di controllo fisico dei rifiuti e prelievo di campioni. Tutti i soggetti coinvolti nella spedizione sono tenuti a cooperare e ad assoggettarsi alle ispezioni.</p> <p>Le autorità nazionali forniscono l'assistenza necessaria allo svolgimento delle ispezioni e intervengono, anche con il supporto delle autorità di contrasto e previa autorizzazione giudiziaria se richiesta dal diritto nazionale, in caso di opposizione all'ispezione.</p>
Articolo 69	Richieste di informazioni	<p>L'articolo disciplina i poteri della Commissione di acquisizione di informazioni funzionali al controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione può svolgere colloqui con persone fisiche o giuridiche consenzienti e richiedere informazioni a operatori, intermediari e commercianti, indicando base giuridica, finalità, contenuto e termine della richiesta.</p> <p>I colloqui svolti presso sedi operative sono effettuati previa informazione alle autorità dello Stato membro interessato, che possono parteciparvi; è previsto un preavviso minimo, riducibile in caso di urgenza o con il consenso dell'interessato, nel rispetto dei diritti di difesa. Le richieste di informazioni sono trasmesse alle autorità nazionali competenti.</p> <p>In caso di mancata risposta o di informazioni insufficienti, si applicano le conseguenze previste per l'inosservanza degli obblighi informativi nell'ambito dei controlli sulle spedizioni.</p>
Articolo 70	Garanzie procedurali	<p>L'articolo definisce le garanzie procedurali applicabili alle ispezioni e alle richieste di informazioni svolte dalla Commissione, assicurando la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nella spedizione di rifiuti. È riconosciuto, tra l'altro, il diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti, ad essere assistiti da una persona di fiducia, a utilizzare una lingua ufficiale dello Stato membro interessato e a formulare osservazioni sui fatti prima dell'adozione della relazione conclusiva, salvo esigenze di riservatezza.</p>

		<p>È inoltre garantito il diritto di accesso al verbale dei colloqui e, a condizioni rigorose, alla relazione della Commissione nella parte che riguarda l'interessato. La Commissione è tenuta a operare in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, raccogliendo elementi sia a carico sia a scarico. Le attività ispettive e informative sono soggette a obblighi di riservatezza e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p>
Articolo 71	Assistenza reciproca	<p>L'articolo richiama l'applicazione, con alcuni adattamenti, del regolamento (CE) n. 515/97 alla cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.</p>
Articolo 72	Formato delle comunicazioni	<p>L'articolo disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni e della documentazione nei casi in cui non sia applicabile il sistema elettronico centrale o gli operatori esterni all'Unione non vi siano collegati. In tali ipotesi è consentito l'utilizzo di strumenti cartacei o elettronici, secondo modalità concordate tra i soggetti interessati, precisando che l'uso della firma digitale sostituisce i requisiti di timbro o sottoscrizione previsti dal regolamento.</p>
Articolo 73	Rendicontazione	<p>L'articolo disciplina gli obblighi di rendicontazione annuale in capo agli Stati membri e i compiti di analisi e reporting della Commissione. Entro la fine di ogni anno civile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione inviata al segretariato della convenzione di Basilea e una relazione nazionale redatta secondo il questionario standardizzato, rendendo pubblica per via elettronica una parte specifica relativa alle spedizioni illegali, alle ispezioni e alle sanzioni.</p> <p>Le relazioni sono trasmesse in formato elettronico. La Commissione esamina i dati ricevuti e pubblica periodicamente una relazione di sintesi sull'attuazione del regolamento, con particolare riferimento all'andamento delle spedizioni illegali, all'efficienza delle procedure di notifica e autorizzazione e al contributo agli obiettivi climatici, dell'economia circolare e dell'inquinamento zero, avvalendosi del supporto dell'Agenzia europea dell'ambiente. La prima relazione è adottata entro il 31 dicembre 2029 e successivamente con cadenza triennale.</p> <p>È inoltre previsto, a partire dal 21 maggio 2029, un riesame specifico dell'impatto delle disposizioni sulle esportazioni di rifiuti di plastica, volto a verificare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e l'assenza</p>

		di effetti negativi nei paesi importatori e nell'Unione. Tale valutazione può essere accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa di modifica del regolamento, inclusa l'introduzione di condizioni più restrittive o divieti di esportazione.
Articolo 74	Cooperazione internazionale	L'articolo prevede la cooperazione degli Stati membri, se necessario anche con il supporto della Commissione, con le parti della convenzione di Basilea e con organizzazioni internazionali, attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e lo sviluppo di buone pratiche nella gestione delle spedizioni di rifiuti.
Articolo 75	Designazione delle autorità competenti	Gli Stati membri devono designare l'autorità o le autorità responsabili dell'attuazione del regolamento, individuando in ogni caso una sola autorità competente per il transito delle spedizioni di rifiuti.
Articolo 76	Designazione dei corrispondenti	Gli Stati membri e la Commissione designano uno o più corrispondenti incaricati di fornire informazioni e assistenza sull'applicazione del regolamento. È previsto uno scambio reciproco delle richieste informative tra i corrispondenti della Commissione e quelli nazionali.
Articolo 77	Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita	Gli Stati membri possono individuare specifici uffici doganali per le spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dall'Unione; in tal caso tali spedizioni devono transitare esclusivamente attraverso gli uffici designati.
Articolo 78	Notifica e informazione riguardo alle designazioni	L'articolo disciplina gli obblighi di comunicazione degli Stati membri relativi alla designazione delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se previsti, degli uffici doganali di entrata e di uscita. Le designazioni e le relative informazioni di contatto, comprensive delle lingue accettate, devono essere trasmesse alla Commissione per via elettronica e aggiornate senza indugio in caso di modifiche. La Commissione provvede a rendere pubblici e ad aggiornare sul proprio sito web gli elenchi delle designazioni notificate, al fine di garantire trasparenza e accessibilità delle informazioni a livello unionale.
Articolo 79	Modifiche degli allegati da I a X e XII	L'articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati del regolamento, al fine di adeguarli agli sviluppi normativi internazionali, in particolare della convenzione di Basilea e della decisione OCSE, nonché all'evoluzione tecnica e scientifica e all'esperienza applicativa.

		Le modifiche possono riguardare, tra l'altro, l'adeguamento al sistema elettronico previsto dal regolamento, l'inclusione o l'aggiornamento di categorie di rifiuti e miscele, i criteri e le informazioni sulla gestione ecologicamente corretta e l'aggiornamento dei riferimenti alla normativa unionale e agli orientamenti internazionali.
Articolo 80	Esercizio della delega	<p>L'articolo disciplina le condizioni di esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione dal regolamento. La delega è attribuita per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio, ed è soggetta a obbligo di relazione preventiva sul suo esercizio.</p> <p>Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega, senza incidere sugli atti già adottati. Prima dell'adozione degli atti delegati la Commissione consulta esperti degli Stati membri e notifica immediatamente gli atti al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di un termine per formulare eventuali obiezioni prima dell'entrata in vigore.</p>
Articolo 81	Procedura di comitato	L'articolo disciplina il ricorso alla procedura di comitatologia per l'adozione degli atti di esecuzione previsti dal regolamento. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2008/98/CE, che opera secondo le regole del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando è applicabile la procedura d'esame, l'adozione dell'atto di esecuzione è subordinata all'espressione di un parere del comitato; in mancanza di parere, la Commissione non può adottare l'atto e si applicano le disposizioni sul mancato parere previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 82	Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013	L'articolo introduce modifiche puntuali al regolamento sul riciclaggio delle navi, precisando definizioni applicabili e rafforzando l'obbligo di riciclaggio presso impianti inclusi nell'elenco europeo, con condizioni specifiche per le navi qualificate come rifiuti pericolosi esportati dall'Unione.
Articolo 83	Modifica del regolamento (UE) 2020/1056	L'articolo adegua il regolamento sulle informazioni elettroniche nel trasporto merci al nuovo quadro sulle spedizioni di rifiuti, coordinando requisiti informativi, tempistiche e modalità di trattamento dei dati, anche in relazione al sistema elettronico previsto dal presente regolamento.

Articolo 84	Riesame	È previsto un riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2035, con relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare l'efficienza delle procedure di notifica, la trasparenza dei dati sulle spedizioni, il contributo agli obiettivi ambientali e l'impatto sulla competitività, con possibile proposta legislativa di modifica.
Articolo 85	Abrogazione e disposizioni transitorie	L'articolo abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 e disciplina il regime transitorio per spedizioni, autorizzazioni e atti adottati sotto la normativa previgente, stabilendo termini differenziati di applicazione, completamento delle operazioni autorizzate e cessazione di validità delle autorizzazioni esistenti.
Articolo 86	Entrata in vigore e applicazione	Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 21 maggio 2026, con date differenziate per specifiche disposizioni, incluse applicazioni anticipate o posticipate per alcuni articoli e obblighi di rendicontazione.

## Scheda F: Sintesi delle modifiche operative introdotte

Ambito operativo	Principali modifiche introdotte	Implicazioni operative
Digitalizzazione delle procedure e scambio elettronico dei dati	Introduzione del sistema informatico centrale europeo per lo scambio elettronico di dati e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, disciplinato dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.	A decorrere dal 21 maggio 2026, trasmissione esclusivamente elettronica delle notifiche e delle informazioni; adeguamento dei sistemi nazionali e aziendali; sviluppo di interoperabilità tecnica tra piattaforma europea e sistemi locali.
Spedizioni intra-UE di rifiuti destinati allo smaltimento	Rafforzamento del principio di limitazione delle spedizioni destinate allo smaltimento; tali spedizioni restano generalmente vietate salvo dimostrazione, nell'ambito della procedura di notifica, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento.	Maggiore onere probatorio a carico del notificatore; rafforzamento del ruolo valutativo delle autorità competenti; possibile riduzione delle spedizioni intra-UE destinate allo smaltimento.
Spedizioni intra-UE di rifiuti destinati al recupero (Lista Verde)	Conferma degli obblighi generali di informazione per i rifiuti in Lista Verde, con introduzione di misure più stringenti in materia di tracciabilità e verifica dell'avvenuto recupero.	Rafforzamento degli obblighi informativi e di monitoraggio; maggiore attenzione alla tracciabilità delle spedizioni e alla prevenzione delle spedizioni illegali.
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi	Conferma del divieto generale di esportazione per smaltimento verso Paesi terzi, con limitate eccezioni (in particolare verso Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea e conformi alle condizioni del Regolamento).	Rafforzamento dei controlli sulle esportazioni; necessità di verifiche aggiuntive da parte delle autorità competenti.

<p>Esportazioni verso Paesi non OCSE destinate al recupero</p>	<p>Introduzione di divieti generalizzati per l'esportazione di rifiuti pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti destinati al recupero; specifico divieto per i rifiuti plastici a decorrere dal 21 novembre 2026.</p>	<p>Riduzione delle possibilità di esportazione verso Paesi non OCSE; necessità di adeguamento delle strategie di gestione dei rifiuti da parte degli operatori.</p>
<p>Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso Paesi non OCSE</p>	<p>Divieto di esportazione a partire dal 21 maggio 2027 salvo inserimento del Paese di destinazione in un elenco approvato dalla Commissione europea sulla base della dimostrazione di gestione ambientalmente corretta dei rifiuti.</p>	<p>Introduzione di un sistema autorizzatorio basato su valutazioni della Commissione; aumento delle verifiche preventive.</p>
<p>Audit degli impianti di destino extra-UE</p>	<p>Introduzione dell'obbligo, dal 21 maggio 2027, di dimostrare che gli impianti di destinazione al di fuori dell'Unione siano stati sottoposti ad audit secondo le condizioni stabilite dal Regolamento.</p>	<p>Incremento degli obblighi di verifica per notificatori e organizzatori delle spedizioni; rafforzamento delle garanzie ambientali nelle esportazioni extra-UE.</p>